

Il contributo del binomio *talk show*/pubblicità alla deriva “panpopulistica” del diritto penale

Mariangela Telesca

Abstract

La recente legislazione penale si caratterizza per un completo stravolgimento del diritto penale del fatto verso forme di diritto penale d'autore, come dimostra la criminalizzazione di categorie di soggetti ai margini della società. Un tale meccanismo, che si traduce in un marcato aggiramento dei principi costituzionali in materia penale, è il frutto di numerosi fattori. Un ruolo significativo viene svolto da alcuni programmi televisivi che per ragioni di *share* e, dunque, per il conseguimento degli introiti connessi alla pubblicità sempre più invasiva, non esitano a sfruttare determinati avvenimenti criminosi ampliandone la portata e, per molti versi, distorcendo la realtà attraverso la drammatizzazione e la spettacolarizzazione degli eventi. Discende da ciò un'amplificazione delle paure della collettività che chiede risposte sempre più drastiche. Il legislatore, d'altro canto, anziché intervenire alla radice del problema asseconda le istanze populistiche e di fatto vulnera gli spazi di libertà delle persone attraverso interventi, tutto sommato, carenti di effettività. In una prospettiva di riforma occorre recuperare le indicazioni costituzionali che rifiutano qualunque impostazione funzionale a criminalizzare il modo di essere dell'individuo, ma ancorano la sanzione penale a fatti offensivi di beni giuridici meritevoli della repressione penale mediante sanzioni proporzionate e non viziate sul terreno della ragionevolezza. Particolare importanza assume, in una tale ottica, il ruolo della Corte costituzionale.

Recent criminal legislation is characterised by a complete overhauling of de facto criminal law towards forms of criminal copyright law, as shown by the criminalisation of categories of subjects on the margins of society. Such a mechanism, which results in a marked circumvention of constitutional principles in criminal matters, is the result of several factors. A role of paramount importance is played by certain television programmes which, for reasons of ratings and, therefore, in order to obtain revenue from increasingly invasive advertising, do not hesitate to exploit certain criminal events by expanding their scope and, in many ways, distorting reality through the dramatisation and spectacularisation of events. The result is an amplification of fear among the community, which demands increasingly drastic responses. On the other hand, the

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.

legislator, instead of tackling the root of the problem, panders to populist demands and, in fact, undermines people's areas of freedom through interventions that, all in all, lack effectiveness. In a reform perspective, it is necessary to recover the constitutional indications that reject any approach aimed at criminalising the individual's way of being but anchor the criminal sanction to facts that offend legal assets deserving of criminal repression by means of proportionate sanctions that are not vitiated in terms of reasonableness. The role played by the Constitutional Court is crucial in this respect.

Sommario

1. Preambolo. – 2. Un paradosso pericoloso: l'oligopolio dell'informazione in perenne competizione. – 3. Il ricco mercato della pubblicità. – 3.1. La "scelta" della notizia e la spettacolarizzazione degli eventi. – 4. Esasperazioni mediatiche, pubblicità e deontica normativa. – 4.1. L'esempio della legislazione in materia di sicurezza. – 4.2. (segue) e l'aggiramento dei principi costituzionali. – 5. Corollari: *talk show* e ampliamento della *Unsicherheitsgefühl*. – 5.1. *Format* televisivi e "nutrimento" dei paradigmi culturali del *Feindstrafrecht*. – 6. Un perverso meccanismo: *talk show*, panico sociale, "panpopulismo" e ricerca del consenso. – 6.1. La criminalizzazione delle categorie portatrici di rischio, ovvero il diritto penale d'autore. – 7. Per un recupero del diritto penale "oggettivistico": la neutralizzazione della pubblicità invasiva. – 7.1. La "riscoperta" dei principi costituzionali e il ruolo della Corte costituzionale.

Keywords

talk show televisivi - pubblicità - criminalizzazione - diritto penale d'autore - principi costituzionali – diritto penale del fatto

*«la verità non è più verità
quando non mostrasi tutta intera,
e quando con una reticenza maliziosa
si dà occasione allo equivoco»*

(Francesco Carrara, *Il giornalismo e la giurisprudenza*, 1874)

1. Preambolo

L'incidenza dei mezzi di comunicazione sul diritto, e sul diritto penale in particolare, facilitata dalla rapidità del flusso informativo che connota la società moderna, è un dato ormai acquisito¹.

¹ Lo pone, recentemente, in luce M. Amisano, *Media e diritto: circolo virtuoso o vizioso?*, in *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, 118, 2019, 403, ove si specifica il concetto di "influenza", nel senso che gli approdi raggiunti nell'ambito di un settore abbiano rilevanza nell'altro, orientandone le scelte; il rapporto è sostanzialmente univoco e dai media va al diritto penale.

Più specificamente, l'influsso della televisione

«dipende da due fattori: l'esposizione e i contenuti. Quanto maggiore è l'esposizione dello spettatore allo spettacolo televisivo, tanto maggiore è, in genere, l'influenza esercitata dal mezzo. In una certa misura, la natura di tale influenza sarà determinata dai contenuti. Tuttavia, l'esposizione basta da sola ad influenzare lo spettatore, indipendentemente dai contenuti»².

Acclarati risultano, altresì, i numerosi e rilevanti effetti del messaggio mediatico sulla collettività per essere in questa sede riproposti³, se non a rischio di addentrarsi nell'esplorazione di questioni di più ampio respiro che coinvolgerebbero il ruolo e le finalità dei mezzi di comunicazione⁴. L'eventuale approfondimento di tali problematiche ci allontanerebbe dal più limitato settore d'indagine che attiene alle ricadute dell'azione dei *talk show* televisivi, e della pubblicità che in gran parte ne governa la sussistenza, sull'opera di penalizzazione. L'analisi si concentrerà, pertanto, sull'attitudine dei *format* televisivi di condizionare – a loro volta condizionati dalla pubblicità – le scelte legislative in ambito penalistico; si tratta di verificare, in altri termini, la correttezza dell'assunto iniziale che vede alcuni programmi televisivi svolgere – più di altri – un ruolo di primo piano nel dilatare, prima, e nel veicolare, successivamente, le pulsioni dell'opinione pubblica⁵ verso la richiesta di maggiore penalizzazione.

L'indagine prende in esame il binomio *talk show televisivi/pubblicità* perché, diversamente dagli altri mezzi di informazione⁶ – la carta stampata, i giornali *on line* oppure i semplici notiziari – ha una maggiore predisposizione (*rectius*, “impatto”⁷) nell'orientare, attra-

² J. Condry, *Ladra di tempo, serva infedele*, in K.R. Popper, *Cattiva maestra televisione*, a cura di G. Bosetti Venezia, 2002. Come ammoniva B.C. Cohen, *The Press and Foreign Policy*, Princeton, 1963, 13, «la stampa può, nella maggior parte dei casi, non essere capace di suggerire alle persone cosa pensare, ma essa ha un potere sorprendente nel suggerire ai propri lettori intorno a cosa pensare».

³ Sulla capacità di condizionamento non solo dei minori o delle persone fragili ma anche degli adulti, con particolare riferimento alla violenza per l'ampliamento dell'insensibilità e dell'indifferenza alla sofferenza, si rinvia alla dura presa di posizione di F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, Pisa, (rist.) 2018, 138.

⁴ Rileva H. Kury, *Mass media e criminalità: l'esperienza tedesca*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 337, che la dottrina relativa all'effetto dei mezzi di comunicazione «sugli atteggiamenti e comportamenti è sconfinata, molteplice e controversa».

⁵ Per un'indagine sugli aspetti sociologici, economici e giuridico-statali della categoria della “sfera pubblica” si v. J. Habermas, (*Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied 1962), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, 1988, 11 ss.

⁶ Il presente contributo non affronta la questione più generale del rapporto tra mezzi di comunicazione di massa e diritto penale oggetto di approfondite analisi da parte della dottrina, come testimoniano gli innumerevoli contributi, la cui semplice elencazione richiederebbe diverse pagine; i riferimenti scientifici che andremo a fare, pertanto, non hanno alcuna pretesa di completezza.

⁷ A differenza della carta stampata, l'occhio delle telecamere si fissa sugli aspetti più segreti ed emotivi degli eventi tragici, in tal senso A. Ceretti, *Il caso di Novi Ligure nella rappresentazione mediatica*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 437.

verso determinate forme di comunicazione⁸, rilevanti settori della società⁹. Le ragioni sono molteplici; ne segnaliamo alcune: a) la numerosità dei vari programmi televisivi¹⁰; b) la durata degli stessi che si traducono in ore e ore di trasmissione distribuite in più tornate, fino a rasentare forme di ipnopedia¹¹ sulla vicenda di volta in volta prescelta; c) la strutturazione dei programmi funzionali ad esasperare gli aspetti drammatici di un determinato accadimento criminoso¹²; d) l'organizzazione dell'approfondimento che solitamente avviene secondo *step* prefissati e la cui tempistica si sviluppa sotto la regia del conduttore che alimenta lo “scontro”, per ragioni di *audience*¹³, tra le (eventuali) contrapposte voci (spesso retribuite)¹⁴; e) il basso costo del *planing* che viene proposto all'opinione pubblica in rapporto ad altri prodotti televisivi¹⁵.

Tutto ciò è funzionale ad intercettare i lauti proventi derivanti dal mercato della pubblicità, che detta tempi e metodologie dei singoli programmi.

La “materia prima”, data dallo scontro intorno alle misure di contrasto alla criminalità che esplose ogni qual volta si verifica un determinato fatto delittuoso (in particolare rapine, furti, violenza di genere e, più in generale, criminalità predatoria), certamente non manca; invero, questa specifica tipologia di programmi televisivi può attingere ad un “terreno fertile” rappresentato dalla perenne conflittualità politica, alimentata da permanenti campagne elettorali, che rappresenta il clima ideale per le esasperazioni mediatiche più radicali. Gli esempi, infatti, abbondano; recentemente è stato rilevato, seppure in tema di prescrizione del reato, come si sia «discusso con la stessa disponibilità al dialogo costruttivo che si manifesta tra opposte tifoserie allo stadio: inter-

⁸ Il concetto di “comunicazione” sottintende, generalmente, sia un trasferimento di informazioni codificate (segni che rappresentano un dato oggetto fisico o mentale in base a determinate regole) da un soggetto ad un altro secondo processi bilaterali di emissione, trasmissione, ricezione e interpretazione, sia una relazione sociale tra due o più soggetti, che in tal modo condividono particolari significati; in tal senso G. Marotta, *Introduzione: criminologia e processi comunicativi*, in G. Marotta (a cura di), *Profili di criminologia e comunicazione*, Milano, 2014, 7.

⁹ Nell'articolo del quotidiano *la Repubblica*, «*Italiani sempre più incollati alla tv: sale di 4 minuti la “dose” quotidiana*», a firma di A. Dopollina viene rimarcato, riprendendo un'indagine francese, che: «Nel nostro Paese la media è di oltre 4 ore e mezza al giorno. Anche a causa della crisi. E in Europa nessuno è come noi», in *repubblica.it*, 28 settembre 2013. Più recentemente è stato affermato dallo stesso organo di stampa che il pubblico dei vari *talk show* è composto da cinque milioni di persone, in *repubblica.it*, 14 luglio 2019.

¹⁰ Si veda l'intervista rilasciata da M. Morcellini, *Perché in Italia ci sono così tanti talk show politici?* in *youtube.com*. Sull'«affollamento senza precedenti di talk show sulla tv generalista» e sulla proliferazione dei vari programmi televisivi che coprono l'intera settimana, anche con più trasmissioni giornaliere, cfr. G. Pesante, *La fine dei talk show e il futuro della televisione*, Cesena, 2015, 13 ss.

¹¹ Il solo gruppo Mediaset produce oltre diciassettemila ore di intrattenimento all'anno, *fiction, news* e programmi diversi, in *fininvest.it*.

¹² V. *infra* § 5.

¹³ Evidenzia A. Ceretti, *Il caso di Novi Ligure*, cit., 439, come «l'audience, quando si parla di delitti, salga».

¹⁴ Sulle mistificazioni dei *talk show* e sulla sovra-rappresentazione della cronaca nera cfr. M. Morcellini, *Intervista* consultabile sul sito *adnkronos.com*, 10 maggio 2016; sulla “forza” dei talk show televisivi di amplificare determinati messaggi, cfr. il *reportage* di M. Crippa, *Ci meritiamo l'Italia creata dai talk-show. “Anni di cattiva maestra televisione”*, in *ilfoglio.it*, 11 ottobre 2018.

¹⁵ L. Barra, *Quello che vuole la televisione. Talk show, palinsesti e logiche di mercato*, in *Il Mulino*, 4, 2019, 585.

romperne il corso [...] sarebbe una dannazione secondo alcuni; una panacea, secondo altri»¹⁶.

Nelle pagine seguenti, cercheremo di dimostrare, pertanto, come *una* delle cause¹⁷ della deriva populistica, portata dalla penalizzazione a tappeto – e con essa della restrizione dei diritti fondamentali della persona – che sta caratterizzando in modo sempre più marcato il diritto penale almeno dell’ultimo ventennio (ma segni tangibili si rinvennero già sul finire del secolo scorso) vada ascritta alla capacità di determinati “programmi televisivi” di incidere sul modo di pensare dell’opinione pubblica. Quest’ultima, in seguito ad una visione alterata dei fatti (per le ragioni che esamineremo nel prosieguo), indirizza al legislatore domande pressanti di rigorismo punitivo.

La questione assume particolare rilevanza perché i *format* televisivi, pur di conseguire i profitti derivanti dalla pubblicità, finiscono per ampliare i confini della *Unsicherheitsgefühl* (il senso di insicurezza collettivo) che funge da presupposto per la richiesta di istanze diffuse di forte repressione. E, allora, da un lato si tratterà di valutare in che termini i *talk show* televisivi (dipendenti dalla pubblicità) contribuiscono a radicalizzare il rapporto tra estensione della paura e legittimazione degli stravolgimenti ordinali portati da irrazionali irrigidimenti del sistema penale; dall’altro, di interrogarsi sull’operato del legislatore che asseconda le istanze populistiche attraverso un generalizzato irrigidimento della reazione statale in favore di un diritto penale sempre più a base soggettivistica¹⁸.

Non è qui in discussione la funzione “nobile” (in quanto tale insostituibile) dei *mass media*, opportunamente tratteggiati come il «moderno areopago» e che, se ben usati, «possono rendere un servizio inestimabile alla cultura, alla libertà ed alla solidarietà»; allo stesso modo, però, non può essere sottovalutata l’ambivalenza che li caratterizza e che risulta accentuata – per le ragioni nel prosieguo esaminate – nei *format* televisivi, sottolineata anche dal Pontefice, Giovanni Paolo II, laddove affermava:

«I Padri conciliari con atteggiamento di fiducia e, insieme, di lucido realismo hanno riconosciuto innanzitutto gli aspetti positivi di questi mezzi, ma non si sono nascosti che “gli uomini possono usarli contro il piano di Dio creatore e volgerli a propria rovina”»¹⁹.

¹⁶ G. Giostra, *Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione*, in *sistemapenale.it*, 13 gennaio 2020.

¹⁷ Ha, efficacemente, rimarcato C.E. Paliero, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in *Scritti per Federico Stella*, I, Napoli, 2007, 334, che nel processo di metaconoscenza della rappresentazione del crimine «non ogni responsabilità può essere attribuita ai *media*, e alla loro sistematica distorsione del fenomeno criminale; anche il diritto penale – segnatamente la *Scienza penale* – come sistema *culturale* (e, dunque, di *comunicazione*) ha un suo ruolo e sue responsabilità». Sui mezzi di comunicazione di massa «non unici arbitri delle deformazioni del diritto e della procedura penale» si sofferma S. Bonini, *La funzione simbolica del diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018, 146.

¹⁸ V. *infra* § 6.1.

¹⁹ K. Wojtyła, *La potenza dei media*, (Discorso pronunciato dal Pontefice all’Angelus del 28 gennaio 1996. Bollettino della Sala stampa della Santa Sede), in *Cattiva maestra televisione*, cit., 101.

2. Un paradosso pericoloso: l'oligopolio dell'informazione in perenne competizione

Per meglio cogliere la capacità di alcuni programmi televisivi di influenzare la legislazione penale, riteniamo metodologicamente corretto evidenziare un importante presupposto che ridonda, addirittura, sulla stessa libertà di stampa: il legame tra “strumenti” di comunicazione, agglomerati finanziari (che li gestiscono) e poteri istituzionali. Infatti, nella misura in cui i mega gruppi economici globalizzati detengono la gestione dei media, possiedono, conseguentemente, con essa, la proprietà dei mezzi di produzione delle notizie e l'infrastruttura tecnologica necessaria per la diffusione su base mondiale. I gruppi economici hanno la forza di condizionare società e governi²⁰; anche se questi ultimi sono inclini ad evitare qualunque scontro, trovando più conveniente assecondare (attraverso una normazione solo apparentemente limitativa del potere dei *mass media*) coloro che gestiscono l'informazione che, a sua volta, “ripaga” canalizzando il consenso²¹.

Ne discende l'innegabile capacità di alcuni programmi televisivi, attraverso una sovra-rappresentazione del crimine, di contribuire in misura rilevante, alla creazione o al mantenimento di un clima artificiale e determinare, così, le scelte della “politica” nell'opera di normazione penale. Il legislatore – come si avrà modo di dimostrare²² – coglie l'occasione fornita dai *talk show* per semplicistici inasprimenti delle agenzie di controllo sociale. Sussiste, dunque, uno stretto rapporto tra *talk show* televisivi, pubblicità, potere economico che li gestisce ed *establishment* politico; ognuno degli “attori” appena richiamati trae vantaggi non secondari dalla strumentalizzazione delle emozioni dell'opinione pubblica²³.

Sono innegabili le ricadute di questo legame sul piano delle scelte penalistiche connesse alla forza del potere economico di “utilizzare” l'informazione – e, quindi, i *format* televisivi – al fine di amplificare la reale portata di un problema e creare determinate “aspettative” nella pubblica opinione tali da sollecitare l'opera di criminalizzazione. In una tale ottica si inseriscono determinati meccanismi in grado di filtrare le notizie da diffondere, di marginalizzare il dissenso consentendo al governante di turno e agli interessi privati dominanti di far pervenire al pubblico i propri messaggi²⁴.

Sul punto appare utile richiamare le considerazioni in precedenza svolte secondo cui:

²⁰ E.R. Zaffaroni-M. Bailone, *Delito y espectáculo. La criminología de los medios de comunicación*, in E.R. Zaffaroni-M. Caterini (a cura di), *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, Padova, 2014, 127.

²¹ Per una più ampia analisi sulla capacità dei mass media di influenzare la politica cfr. M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante, *Storia d'Italia. Annali*, Torino, 1998, 548. Rimarca L. Barra, *Quello che vuole la televisione*, cit., 583, come in un tale sistema non stupisca che la tv inseguia e corteggi la politica e che, specularmente, anche il mondo politico cerchi di servirsi il più possibile della ribalta offerta dal piccolo schermo, accentuandone - in fondo di buon grado - regole, rituali e abitudini.

²² V. *infra* § 6.

²³ Si vedano ad esempio le considerazioni svolte, nel capitolo terzo, da D. McQuail, *Sociologia dei media*, trad. it., Bologna, 2007.

²⁴ N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, (trad. it. S. Rini), Milano, 2008, 17.

«le più importanti società dei media sono grosse imprese economiche, sono controllate da persone molte ricche o da manager sottoposti a vincoli rigidi dai proprietari e da altre forze orientate al mercato e al profitto, sono strettamente intrecciate tra loro e hanno interessi importanti in comune con altre grosse imprese, con le banche e con il governo. Questa condizione rappresenta il primo potente filtro destinato a influire sulle loro scelte nel campo dell'informazione»²⁵.

La concentrazione delle varie testate dell'informazione in pochi gruppi economici, protesi ad intercettare i ricchi proventi derivanti dalla pubblicità, comporta il rischio di gravi ricadute sulla piena esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero che rappresenta il principio, «più alto, forse»²⁶, tra i diritti primari e fondamentali disciplinati dalla Carta costituzionale in quanto integrante il nucleo dei «diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 Cost.²⁷. Il legislatore (*rectius* i gruppi politici), assecondando il potere economico²⁸ che governa il mercato della pubblicità, trae benefici sul piano del consenso.

Paradigmatico di un tale stato di cose è il raggruppamento dei mezzi di informazione e degli apparati di gestione della pubblicità in pochi soggetti (ad esempio, i gruppi: Mediaset, l'«Espresso», RCS MediaGroup, Sky Italia²⁹).

Se si analizza la struttura dei grandi organi di informazione è facile cogliere alcune caratteristiche comuni: «prima di tutto, queste fonti primarie – quelle che, appunto, fissano le priorità – sono grandi società commerciali a redditività molto alta, e nella grande maggioranza sono collegate a gruppi economici ancora più grandi. Come le altre grandi società commerciali, hanno un prodotto da vendere e un mercato a cui vogliono venderlo: il prodotto è il pubblico, e il mercato sono gli inserzionisti pubblicitari. Per cui la funzione economica di un giornale è quella di vendere lettori ad altri operatori economici»³⁰.

Vanno in questa sede ribadite le distorsioni del sistema informativo³¹ per effetto delle intromissioni dei potentati economico-finanziari, i quali sono in grado di fissare le premesse del discorso, di decidere che cosa la popolazione debba poter vedere, sentire, meditare e «di “dirigere” l'opinione pubblica mediante regolari campagne di

²⁵ Ivi, 31.

²⁶ Corte cost. 5 luglio 1971 [8 luglio 1971], n. 168, in *giurcost.org*.

²⁷ Corte cost. 29 aprile 1985 [2 maggio 1985], n. 126, in *giurcost.org*.

²⁸ Sulle multinazionali che «sono spesso più forti degli Stati e comunque esercitano grande pressione sulla politica degli Stati» cfr. S. Aleo, *Profili e ragioni di destrutturazione del modello culturale e istituzionale dello Stato di diritto*, in S. Aleo (a cura di), *Codificazione e decodificazione*, I, Milano, 2019, 240.

²⁹ Per un'indagine sui dati di ordine economico S. Vicario, *I monopoli della comunicazione e la libertà di stampa nel capitalismo*, in *senzatrete.it*.

³⁰ N. Chomsky, *Capire il potere* (2002), trad. it. S. Accardi-G. Carlotti- P. Modola-C. Salmaggi-L. Sgorbati Buosi, Milano, 2008, 35.

³¹ Tra queste va annoverato anche il rapporto tra l'indipendenza dei *mass media* dai gruppi di interesse politico o finanziario; in proposito cfr. le domande retoriche che si pone A.J. Katolo, *Gli “otto miti” dei mass-media*, in *La sovranità mediatica*, cit., 2, (riprendendo il lavoro di M. Ilowiecki, *Krzywe zwierciadło*, Lublin, 2003), «Ma, dove un giornalista può godere della piena libertà della sua professione – in altre parole, dove un giornalista non dipende da un gruppo che lo sostiene e finanzia? I datori di lavoro – i proprietari dei mass media – non chiedono, forse, di trasmettere le informazioni utili a loro, oppure agli “amici prepotenti”?».

propaganda»³².

Tutto ciò non deve meravigliare più di tanto perché nell'odierno mondo globalizzato l'informazione ha acquisito un ruolo centrale sempre maggiore «come determinante del potere che vede coinvolti rispettivamente il media system ed i governi, spesso in una relazione simbiotica di dipendenza»³³.

Mantengono piena attualità le considerazioni svolte in passato da autorevole dottrina quando evidenziava i rischi derivanti dal monopolio dell'informazione³⁴, della tecnologia, dell'informatica, della comunicazione che può giungere fino a forme di «*lavado de cerebro*»³⁵, indirizzando in un modo anziché in un altro gli «interessi» della pubblica opinione. Si tratta di una questione nota e risalente – ma ancora irrisolta – se già Carrara ammoniva che «la verità non è più verità quando non mostrasi tutta intera, e quando con una reticenza maliziosa si dà occasione all'equivoco»³⁶.

A muovere i moderni e molteplici *talk show* televisivi³⁷, dunque, non è – neppure marginalmente – l'esigenza di offrire una «informazione» obiettiva, quanto il perseguimento di spazi di ascolto per l'allocatione di *spot* pubblicitari e, quindi, di profitto. E, invero, molti gruppi economici che operano nel mondo dei media sono perfettamente integrati nel mercato e le pressioni di azionisti, dirigenti e banche affinché concentrino gli sforzi sui profitti sono molto forti³⁸. Queste pressioni si sono accentuate negli ultimi anni, in particolare da quando le azioni delle società operanti nei media hanno incontrato i favori del mercato e i proprietari, reali o potenziali, dei mezzi di comunicazione hanno intravisto le possibilità di capitalizzare in enorme ricchezza l'aumento dell'*audience* e gli introiti della pubblicità³⁹.

In un tale contesto, possono essere riproposte alcune riflessioni, recentemente svolte, secondo cui⁴⁰: «il lucro diventa più importante dei principi morali: la verità, il bene comune, ecc. Si dice, che le pubblicità corrompono i mass media. Ed, allora, buono non è quello che lo è realmente, quanto piuttosto, ciò che si vende bene. Personalmente, ripeto che l'autovettura non serve per viaggiare, ma per essere venduta. Basta

³² N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 9.

³³ A. Antinori, *Weaponizzazione mediale. Dal terrorismo internazionale alla digitalizzazione del neo-terrorismo*, in *Profili di criminologia*, cit., 174.

³⁴ Uno «spaccato» della forza dei gruppi economici può essere compiutamente colto considerando che la produzione e la diffusione dei prodotti medialti può dar vita addirittura alla creazione di un impero culturale in grado di vulnerare l'indipendenza culturale dei paesi meno sviluppati, privi delle risorse necessarie per difendere la propria autonomia, in tal senso cfr. A. Giddens-P.W. Sutton, *Fondamenti di sociologia*, (Cambridge, 2013), Bologna, 2014, 290 ss.

³⁵ E.R. Zaffaroni, *Criminología. Aproximación desde un margen*, Bogotá, 1988, 52.

³⁶ F. Carrara, *Il giornalismo e la giurisprudenza* (1874), in *Opuscoli di diritto criminale*, Firenze, 1899, 367.

³⁷ Per un quadro d'insieme dei numerosi *talk show* che riempiono l'intera settimana senza interruzione di orari, cfr. G. Pesante, *La fine dei talk show e il futuro della televisione*, cit., 13 ss.

³⁸ Sottolinea come gli strumenti di informazione (specificamente *internet* e la rete *web*) siano strumenti formidabili di democrazia, perché sono accessibili a tutti, a costi bassissimi e, dunque, anche ai meno abbienti, ma «sono strumenti innanzitutto e nella maggior misura in mano ai potenti» S. Aleo, *Profili e ragioni di destrutturazione*, cit., 242.

³⁹ N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 23 ss.

⁴⁰ P.B. Helzel, *La valorizzazione-mercificazione del corpo tra etica ed economia*, in C. Martínez-Sicluna y Sepúlveda (a cura di), *L'etica del mercato*, Padova, 2011, 63 ss.

pensare alle autovetture moderne con i motori diesel – spesso i costi di riparazione (per esempio: guasto del filtro DPF o FAP insieme con il guasto del cambio automatico modernissimo) superano il costo di un'auto nuova. L'importante è sempre e solo vendere un'autovettura nuova. Quante volte i mass media pubblicizzano le macchine nuove, informando poco (o niente) circa i potenziali guasti, nonché i (costi) di riparazione?»⁴¹».

I gruppi di potere economico godono di una posizione privilegiata, e per tali ragioni dominante, nella produzione e nella diffusione di prodotti mediali⁴² di una tale incidenza da dar vita ad una sorta di «imperialismo mediatico»⁴³.

Nonostante il sistema oligopolistico attualmente vigente, «l'informazione» in genere e i *talk show* in particolare sono in continua competizione per accaparrarsi quote sempre maggiori del mercato pubblicitario e ciò ridonda sulla qualità dei programmi⁴⁴. Infatti, è stato affermato: «non abbiamo gente che possa realizzare, per più o meno venti ore al giorno, materia buona, programmi di valore. È molto più facile trovare gente che produca per venti ore al giorno materia media e cattiva, più difficile ottenere una buona qualità per una o due ore al giorno. È semplicemente un compito di estrema difficoltà, e quante più sono le stazioni emittenti tanto più diventa difficile trovare professionisti che siano davvero capaci di produrre cose sia interessanti che di valore»⁴⁵.

3. Il ricco mercato della pubblicità

Per quanto concerne il corretto inquadramento del ruolo svolto dai *talk show*, per effetto dell'indiscusso potere che gestiscono, occorre tenere presente quanto già rilevato all'indomani del primo conflitto mondiale: «ciò che l'individuo fa si fonda non su una conoscenza diretta e certa, ma su immagini che egli si forma o che gli vengono date», e si specificava come la propaganda fosse diventata un normale strumento di governo della popolazione⁴⁶.

La pubblicità rappresenta un mercato ricco e in continua espansione, e dunque, molto appetibile; lo testimoniano, del resto, il volume di affari⁴⁷ ed il tempo ad essa destinato

⁴¹ A.J. Katolo, *Gli "otto miti" dei mass-media*, cit., 7.

⁴² Sulla questione del potere dei media già D. McQuail, *Sociology of mass communication*, in *Annual Review of Sociology*, 11, 1985, 93 ss.

⁴³ A. Giddens, *Fondamenti di sociologia*, Bologna, 2005.

⁴⁴ Sottolinea M. Morcellini, *Intervista*, in *youtube.com* il modo in cui nei *talk show* la politica viene trasformata nello scontro delle curve, di tifoserie, aumento di decibel, aumento di rumori e comunque solo protagonismo e personalizzazione.

⁴⁵ K.R. Popper, *Una patente per fare tv*, in *Cattiva maestra televisione*, cit., 70.

⁴⁶ W. Lippman, *Pubblica opinione* (Londra, 1921), trad. it. C. Mannucci, Roma, 2004, 19, 229 ss.; nella stessa ottica, sulla conoscenza indiretta ricavata dai resoconti dei mass media, cfr. G. Engel-K. Lang, *Watergate: un'esplorazione del processo di costruzione dell'agenda*, in S. Bentivegna (a cura di), *Mediare la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica*, Milano, 1994, 158.

⁴⁷ Con riferimento all'anno 2021, in Italia il giro d'affari dell'*Advertising* viene calcolato in 9 miliardi di dollari, in *corrierecomunicazioni.it*, 30 agosto 2021. Il volume di spesa pubblicitaria, con riferimento agli USA, assorbe oltre il 2% del PIL, cfr. *uniba.it*. In Italia, il mercato degli investimenti

dai vari programmi televisivi⁴⁸ che, in vista di maggiori profitti, dedicano sempre più spazio al “crimine”⁴⁹.

Un dato particolarmente utile ai fini delle presenti riflessioni si rinviene riflettendo sui costi – che sono calcolati anche sui dati “auditel” – dei vari *spot* pubblicitari.

Un rapido sguardo al *web* pone in risalto cifre da capogiro, rapportate all’orario della trasmissione o alla rilevanza dell’evento; in prima serata uno *spot* di trenta secondi raggiunge il costo di circa trentamila euro con la media che va, in ogni caso, da sessantaduemila a ottantatremila euro (Rai 1). Cifre di poco inferiori a quelle di altri operatori (Mediaset) che possono vantare, comunque, programmi di punta da centomila euro e, nel caso di eventi sportivi (di calcio a livello europeo), ha *slot* dal costo di ottantaduemila euro.

Considerazioni diverse (in ordine ai prezzi) vanno svolte in ordine ai grandi avvenimenti dove le modalità e i vari passaggi pubblicitari raggiungono cifre stratosferiche⁵⁰. Il fenomeno può essere meglio compreso se si tiene nella debita importanza la circostanza che alcune trasmissioni destinano un terzo della durata del programma (circa tre ore con un costo di quarantottomila euro per trenta secondi) alla pubblicità⁵¹. Il calcolo è semplice... ed è stato fatto in occasione di una partita di calcio con il risultato

pubblicitari si è chiuso, per il mese di giugno 2019, con un incremento del +34,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria del primo semestre a +25,7%. Come riporta il Notiziario Uspi (Unione Stampa Periodica italiana) il mese di giugno conferma la ripresa del mercato pubblicitario. Guardando alla raccolta pubblicitaria sui singoli mezzi, si registrano dati positivi per tutti anche se la Tv continua il suo andamento “pigliatutto” o quasi. Infatti, dei 2,8 miliardi spesi tra gennaio e giugno in pubblicità, la Tv se ne accaparra quasi 2 e registra una crescita del +48,1% nel singolo mese e chiude il primo semestre a +33,2%, dati ripresi sul sito *ferrara24ore.it*, 14 settembre 2021.

⁴⁸ Complessivamente il 16% del tempo di programmazione è dedicato alla pubblicità. Notevoli, tuttavia, sono le differenze tra le emittenti, in particolare tra le pubbliche e le private. La rete pubblica con minore incidenza di pubblicità è Rai Tre (5% di ingombro), seguita da Rai Due (8%) e Rai Uno (10%). Tra le private spicca in positivo La7 con un 19%, mentre le tre reti Mediaset hanno risultati identici e pari al 24%. Questo significa che in quest’ultimo caso, se guardiamo la televisione per un’ora circa, un quarto d’ora sarà dedicato alla pubblicità, così L. Canzi-M. Cavuoti, *I limiti della pubblicità televisiva*, in *consumatoridiritto.it*, 135.

⁴⁹ Rilevano M. Maneri-F. Quassoli, *La criminalità come costruito culturale. Media, immigrazione e agenzie del controllo*, in C. Rinaldi-P. Saitta (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, Milano, 2018, 144, richiamando i dati dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza del 2017, che in Italia le percentuali sono aumentate e la criminalità riceve molto più spazio nei Tg in prima serata che in tutti gli altri paesi europei. Per ulteriori considerazioni sulle ragioni del favore verso le vicende criminose v. *infra* § 3.1.

⁵⁰ Ci sono modalità diverse di legare un marchio ad una *kermesse* (nel caso di specie il festival canoro di Sanremo), così si passa dallo *sponsor time*, ovvero una sorta di minitelevendita da 45-50 secondi trasmessa una sola volta a serata, del costo di 2.310.000 € per 5 passaggi totali in prima serata, ad un Billboard di 4 secondi, con un totale di 20 passaggi in tv al costo di € 600.000; o ancora il piazzamento del marchio nelle anteprime del festival per un totale di € 250.000, fino a piccoli minispot di dieci secondi circa all’interno del programma per € 665.000 totali, cfr. il sito *tv.fanpage.it*; nell’ultima serata di Sanremo 2020 mandare in onda uno spot pubblicitario è costato 414mila euro, cfr. *forbes.it*. Sul sito *tvdigitaldivide.it* si legge che lo spot più costoso è il nuovo format All21 creato da Mediaset per la prossima stagione: dal 23 settembre alle ore 21 andranno in onda in contemporanea su Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, Mediaset extra, Iris e Top Crime 30 secondi di pubblicità a reti unificate per la modica cifra tra i 164 e i 170 mila euro.

⁵¹ Si veda il *reportage* a cura di A. Parrella, *Quanto costano 30 secondi di pubblicità in tv?*, su *tv.fanpage.it*; stessi dati vengono riportati sul sito *tvdigitaldivide.it*.

che un secondo di pubblicità raggiunge il costo di seimilaseicento euro⁵².

La partita televisiva si gioca, dunque, su un canovaccio funzionale – in assenza di una regolamentazione incisiva – ad assicurarsi, con qualunque mezzo, il maggior numero possibile di telespettatori (c.d. *share*)⁵³, perché, più alte sono le percentuali di ascolto, maggiori sono gli introiti derivanti dalla pubblicità. Infatti, «lo scopo dei responsabili della programmazione televisiva è catturare l'attenzione del pubblico e trattenerla abbastanza a lungo da propagandare un prodotto»⁵⁴.

I vari programmi televisivi si contendono attraverso i mezzi più disparati lo spazio di ascolto; non a caso si assiste di continuo alla formazione di centri media, di concessionarie, di direzioni *marketing* e di un numero indeterminato di analisi, funzionali ad intercettare il maggior numero di persone⁵⁵.

Il perseguimento di percentuali sempre più alte viene confermato, a nostro avviso, anche dalla trattazione dicotomica, finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi, della vicenda trasmessa al pubblico; ed invero, «tale dicotomizzazione è massiccia e sistematica: da un lato la scelta di divulgare o tacere le notizie è sempre comprensibile in termini di utilità per il sistema, dall'altro i modi di trattare circostanze vantaggiose o imbarazzanti (collocazione, tono, contesto, completezza di trattazione) cambiano in relazione ai fini politici cui sono asserviti»⁵⁶.

In conclusione, le tante stazioni emittenti, in perenne competizione, «per che cosa competono? Ovviamente per accaparrarsi i telespettatori e non, mi si lasci dire così, per un fine educativo»⁵⁷.

3.1. La “scelta” della notizia e la spettacolarizzazione degli eventi

Ribadita l'incidenza del potere economico nella gestione del circuito mediatico possiamo meglio comprendere il ruolo dei *talk show* televisivi nell'opera di penalizzazione. Occorre interrogarsi, a tal fine, sui meccanismi utilizzati dai vari *format* per orientare larghi settori della collettività.

A venire in rilievo è, in primo luogo, la scelta della notizia da esporre al pubblico, considerato che il «crimine è molto facile da trattare»⁵⁸ e che «le notizie sul crimine sono le più facili, le più veloci, le più economiche, le più efficaci per le Tv»⁵⁹. Trattandosi di

⁵² G. Cozzolino, *Champions, uno spot per Juve-Barça in chiaro costa 200mila euro*, su calcio.fanpage.it.

⁵³ E. Bucci, *Sono tornati i falsi da talk-show. Parlano di Covid e vaccini, purché si litighi*, in ilfoglio.it, 8 settembre 2021, ove si fa riferimento a: «Poca scienza, molto share». Sostiene che la pervasività dei *talk show* televisivi, negli ultimi dieci anni, si spiega anche «tenendo conto di molto prosaiche necessità produttive» L. Barra, *Quello che vuole la televisione*, cit., 585.

⁵⁴ J. Condry, *Ladra di tempo, serva infedele*, cit., 87.

⁵⁵ Per ulteriori riferimenti v. *infra* § 3.1.

⁵⁶ N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 57-58.

⁵⁷ K.R. Popper, *Una patente per fare tv*, cit., 71.

⁵⁸ D.L. Altheide, *I mass media, il crimine e il 'discorso di paura'*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 289.

⁵⁹ L.K. Grossman, *Why Kocal Tv News is so Anful*, in *Columbia Journalism Review*, 1997, 21.

vicende più facilmente vendibili⁶⁰ si tratta, allora, di preferire, nell'ambito del settore della "criminalità", la notizia che meglio si presta alla discussione⁶¹. Dopo aver individuato "la vicenda", tra quelle in concreto verificatesi, serve "offrirla" all'opinione pubblica per trarne il maggior ascolto possibile; sotto questo profilo un ruolo essenziale è rappresentato dalla "spettacolarizzazione" (*id est*, dalla "drammatizzazione") del caso, attraverso specifiche strategie funzionali a conseguire risultati migliori in termini di *share*⁶². Quest'ultimo rappresenta l'elemento fondamentale in relazione alla pianificazione degli spazi pubblicitari e al conseguente ritorno economico⁶³.

La forza di condizionamento dei *talk show* televisivi scaturisce dalla capacità di elevare "determinati accadimenti" – ed il settore concernente la criminalità, per i risvolti umani che lo connotano, è quello che meglio si presta alle strumentalizzazioni – a "questione emergenziale" o, all'opposto, di regredirli a "finto problema"⁶⁴.

Un meccanismo che risulta articolato sulla migliore "spendibilità" della notizia, funzionale, dunque, al raggiungimento di un numero maggiore di telespettatori: paradigmatico di un tale stato delle cose è il trattamento riservato all'assassinio del prete polacco Jerzy Popieluszko rispetto ai cento religiosi perseguitati nell'America Latina. Attraverso una serie di dati è stato dimostrato che nessuna delle vittime anche molto in vista dell'America Latina (tra le quali rientrava anche l'arcivescovo salvadoregno Romero) sia stata mai fatta oggetto di un'attenzione soltanto paragonabile a quella accordata al sacerdote. Non solo ma «il trattamento riservato a vittime meritevoli e a vittime non meritevoli è nettamente diverso anche per qualità»⁶⁵.

Non diversamente si è verificato in altri settori, solo apparentemente diversi, come quello delle persone disabili o delle etnie. La rappresentazione dei disabili, solitamente, mostra questi non come persone in grado di condurre una vita autonoma ma come dipendenti da altri; e ciò vale anche per le minoranze etniche presenti sui mezzi di informazione prevalentemente nelle vesti di gruppi sociali a rischio; «le rappresentazioni mediatiche non sono la causa della discriminazione [...] ma possono contribuire

⁶⁰ H. Kury, *Mass media e criminalità: l'esperienza tedesca*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 319, il quale specifica che le storie di criminalità hanno attirato gli uomini in tutte le epoche a partire dal teatro greco antico fino alle *pièces* teatrali di Shakespeare, al cinema o alla televisione odierni.

⁶¹ Il racconto dei fatti criminali resta al primo posto dell'agenda dell'insicurezza, cfr. P. Barretta - A. Nizzoli, *La rappresentazione*, in *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa. Significati, immagini e realtà - Percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, 19, in *fondazioneunipolis.org*.

⁶² Sulle degenerazioni dei media, sempre meno filiazione dell'ideale illuministico del diritto naturale della libertà di manifestazione del pensiero «e sempre più impresa commerciale, che per ragioni di sopravvivenza deve vendere ad ogni costo il proprio prodotto, per accaparrarsi, sotto l'ossessione degli indici di ascolto o di diffusione e la tirannide dell'audience, la pubblicità commerciale attraverso il sensazionalismo, lo scandalismo e la notizia incontrollata, purché rapida» cfr. F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa*, cit., 285.

⁶³ «Sono le scelte degli inserzionisti a incidere sulla sopravvivenza e sulla prosperità dei media», così efficacemente N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 32; nello stesso senso N. Chomsky, *Capire il potere*, cit., 48.

⁶⁴ Sulle conseguenze derivanti dalle alterazioni dei media cfr. M. Romano, *Un'introduzione*, in G. Forti-C. Mazzucato-A. Visconti (a cura di), *Giustizia e letteratura*, I, Milano, 2012, 594 ss.

⁶⁵ L'esempio è tratto da N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 60 ss.

al rafforzamento dei pregiudizi che colpiscono alcuni gruppi sociali»⁶⁶. Una prima conseguenza che si radica nella collettività è l'equiparazione "categorie marginali"/devianza.

Alla scelta della notizia segue la "preparazione" della stessa (mediante precise operazioni di *framing*⁶⁷), prima di destinarla all'opinione pubblica, che avviene mediante percorsi e metodologie non casuali, ma che rispecchiano, invece, specifiche cadenze in linea con studiate strategie commerciali.

Si tratta di scopi che nulla hanno a che vedere con la qualità del servizio reso; e, pertanto, poco rileva se per conseguire una migliore "audience" occorra una «discussione che si fa rissa»⁶⁸; anzi, più il livello della rissa sale maggiori sono gli ascolti.

A tale scopo è finalizzato l'altro elemento dell'offerta al pubblico: la drammatizzazione⁶⁹ che, è stato sostenuto, «non ha alcun motivo di occuparsi della realtà. Se quel che attrae l'attenzione è distorcere la realtà, vi sarà distorsione. Scopo primario della televisione, anche di quella sua parte che si definisce "istruttiva", è conquistare l'*audience*. Anche se la tv istruttiva per lo più non si occupa di vendere prodotti, essa compete con la tv commerciale per l'attenzione del pubblico. La televisione vive nel presente, non ha rispetto per il passato e ha scarso interesse per il futuro»⁷⁰.

La spettacolarizzazione dei fatti a sfondo criminale – in particolare quelli in tema di sicurezza pubblica – oltre che finalizzata al profitto economico, s'inserisce nel contesto dell'azione strumentale, svolta dal circuito mass mediale, in favore di determinati "attori". In proposito veniva rimarcato che «sarebbe da sempre in atto, in forme più o meno intenzionali e coordinate, un uso strumentale dei media, da parte dei centri di potere economico e politico, volto a diffondere e legittimare un certo assetto socio-culturale, il più possibile funzionale al mantenimento dello status quo, o comunque a mutamenti di equilibrio che tornino a vantaggio di particolari gruppi e non certo alla collettività»⁷¹.

⁶⁶ A. Giddens-P.W. Sutton, *Fondamenti di sociologia*, cit., 88 ss. Per ulteriori considerazioni sul punto v. *infra* § 6.1.

⁶⁷ Il *framing effect* è l'effetto, sulle scelte degli individui, del modo in cui le alternative sono presentate loro, o incorniciate (detto anche "di incorniciamento"), in *treccani.it*, (voce) *framing effect*; più in generale sui modelli per la comunicazione di massa e, per la parte che qui interessa, sul processo di *framing* e in particolare sull'individuazione delle questioni e sulle modalità di presentazione delle stesse alla collettività si v. D. McQuail, *Sociologia dei media*, cit., 348 ss.

⁶⁸ S. Zecchi, *Intervista*, rilasciata al quotidiano *Il Foglio* del 9 agosto 2021, che con riferimento, ad esempio, ai continui programmi in tema di emergenza covid si chiede «qual è l'estetica del talkshow ai tempi della pandemia? "La celebrazione dell'ignoranza, un'estetica che non distingue tra chi è competente e chi no. Non era mai accaduto, almeno che io ricordi in 30 anni di tv, che un elemento così tragico diventasse argomento televisivo, in questi termini"»; in tema di covid, stigmatizza il comportamento (tra gli altri soggetti) dei «mass media che hanno dato voce e credito anche alle più incredibili sciocchezze» S. Seminara, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, in *Giustizia insieme*, 2020, 8.

⁶⁹ Sugli effetti "allarmistici" dell'industria massmediatica v. M. Trapani, *Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo penalistico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l'interpretazione della legge penale 250 anni dopo*, in *Archivio penale*, 1, 2017, 2.

⁷⁰ J. Condry, *Ladra di tempo, serva infedele*, cit., 87. In proposito è stato affermato che: «In tv la tragedia diventa commedia» da S. Zecchi, *Intervista*, cit., il quale sottolinea che gli autori e i conduttori dei *format* televisivi «inseguono lo share, quindi la superficialità».

⁷¹ Si v. le posizioni scientifiche richiamate da E. Cheli, *La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra*

Nello specifico settore del diritto penale, va segnalato come le minacce all'incolumità personale siano diventate una delle principali, «se non la principale guerra negli ascolti tra i mass media, rimpinguando continuamente il capitale della paura e rendendone ancora più efficace l'utilizzo, sia commerciale che politico»⁷².

Nell'opera di costruzione delle *crime news* – è stato recentemente evidenziato⁷³ – come l'attività di spettacolarizzazione si avvalga di criteri ben definiti che si attagliano, senza alcun dubbio, all'operato dei *format* televisivi. Vengono indicate le seguenti regole⁷⁴: 1) soglia (*threshold*), ogni evento deve sostenere una certa dose di importanza o dramma per essere considerato notiziabile; 2) prevedibilità (*predictability*), una storia prevedibile è preferibile perché consente di organizzare per tempo sia la copertura mediatica (reporter e fotografi) sia i *frame* attraverso interpretarla; 3) semplificazione (*simplification*), ogni notizia deve essere facilmente scomposta in poche parti o temi; 4) individualismo (*individualism*), gli aspetti del crimine devono essere ricondotti alle caratteristiche individuali dell'autore o della vittima; 5) rischio (*risk*), le notizie sono incentrate sulla vittima del reato, tratteggiando l'idea che siamo tutti vittime potenziali; 6) sesso (*sex*), i crimini sessuali sono sovrarappresentati, in particolare quando coinvolgono vittime innocenti (sottorappresentati quando coinvolgono altri soggetti ad esempio prostitute non ritenute di per sé innocenti dalla collettività); 7) celebrità o persone di alto status sociale (*celebrity or high-status persons*), i reati – anche se non gravi – commessi da persone note o famose rientrano automaticamente nei criteri di notiziabilità; 8) prossimità (*proximity*), la vicinanza spazio-culturale di un evento incide sulla sua notiziabilità; 9) violenza o conflitti (*violence or conflict*), la presenza della violenza è un aspetto di fondamentale importanza perché si presta a rappresentazioni visive *shock*; 10) spettacolo visuale (*visual spectacle and graphic imagery*), non basta che un reato contenga violenza ma deve essere anche visivamente rappresentabile; meglio se in modo spettacolare; 11) bambini (*children*), ogni crimine che includa bambini supera la soglia di attenzione, perché i bambini e gli adolescenti, quale rappresentazione del futuro, vengono considerati una sorta di barometro della salute e del benessere della società; 12) ideologia conservatrice (*conservative ideology and political diversion*), affinché un reato sia notiziabile deve essere portavoce della richiesta di un sistema giuridico più funzionante, che auspica un incremento delle forze dell'ordine, più carceri e, quindi, maggiore controllo della criminalità; quest'ultima narrata in termini emergenziali.

È facile cogliere un *fil rouge* che accomuna i vari *talk show* televisivi; il dibattito si dipana, in fin dei conti, su cadenze consuete che possono essere sintetizzate: a) nella sottolineatura di posizioni manichee, nella polarizzazione della lotta, nell'accentuazione dei drammi, personali o familiari, nell'enfasi delle tragedie⁷⁵; b) nell'utilizzo di slogan urlati

*persuasione e costruzione sociale della realtà*², Milano, 1993, 171.

⁷² Z. Bauman, *Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido* (2006), trad. it. S. D'Amico, Roma-Bari, 2007, 12.

⁷³ Y. Jewkes, *Media & Crime*, London, 2015, 43 ss. e 49 ss.

⁷⁴ I singoli criteri sono riportati nel testo in forma sintetica; per ulteriori ampliamenti in ordine alla traduzione si veda O. Binik, *Quando il crimine è sublime. La fascinazione per la violenza nella società contemporanea*, Milano-Udine, 2017, 178 ss.

⁷⁵ A. Bisogno, *La TV invadente*, Roma, 2015, 13.

di immediata presa sull'ascoltatore; c) nella necessità di soluzioni “definitive” o “radicali” (ad esempio castrazione farmacologica o chimica per i molestatori sessuali); d) nel linguaggio “forte”; e) nello “scaricabarile”, quando i partecipanti sono esponenti politici, per la mancata attivazione di misure drastiche.

Il programma si conclude con la consuetudinaria invocazione di interventi connotati da estrema durezza e, quindi, nuove fattispecie incriminatrici e/o marcati inasprimenti sanzionatori. Sono gli stessi mezzi di informazione a sollecitare il legislatore e a pretendere soluzioni sempre più dure contro i delinquenti, soprattutto se giovani violenti e stupratori⁷⁶.

I *talk show* televisivi sfruttano il fatto che la “pubblica opinione” – «come una belva, ha bisogno di essere tranquillizzata a proposito di fatti che essa non voglia odiare, mentre ha bisogno di essere aizzata a proposito di fatti che essa vuole odiare»⁷⁷ – una volta fatta propria l'idea che il sistema penale non funzioni per carenza di rigore, non trova di meglio che individuare la panacea nell'attivazione di riposte dure in linea con la logica del *law and order* o da “tolleranza zero”⁷⁸.

4. Esasperazioni mediatiche, pubblicità e deontica normativa

Nel processo di normazione penale si assiste, pertanto, all'ingresso di un nuovo “attore”: la pubblicità, la cui capacità di contribuire a dettare l'agenda del legislatore si coglie riflettendo sul forte legame che intercorre tra *format* televisivi e risposta statale nella predisposizione di misure di contrasto alla criminalità predatoria. L'incidenza del binomio *talk show/pubblicità* sulle scelte (tra beni e tecniche della tutela penale) operate dal legislatore riceve una chiara conferma dall'andamento della legislazione degli ultimi vent'anni in tema di sicurezza pubblica, che richiameremo nelle pagine seguenti, da intendersi quale *pars pro toto*⁷⁹.

I *format* televisivi hanno contribuito in misura rilevante all'emanazione di numerosi provvedimenti, straordinari e urgenti (c.d. “pacchetti sicurezza”) per contrastare il presunto aumento della criminalità⁸⁰ assurto, solo in seguito all'amplificazione mediatica,

⁷⁶ H. Kury, *Mass media e criminalità*, cit., 346.

⁷⁷ P.P. Pasolini, *Il caos* (5 aprile 1969), Milano, 2015, 154.

⁷⁸ Sulla “dottrina” della tolleranza zero, si rinvia ad un “classico”, L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale* (1999), Milano, 2000, 12 ss.; per ulteriori considerazioni v. *infra* § 6.1.

⁷⁹ La “questione sicurezza” inizia ad occupare una posizione preminente nei discorsi pubblici ed entra nella comunicazione politica come tema di propaganda elettorale a partire dagli anni Novanta, ove i sentimenti di sfiducia, rabbia, frustrazione, insicurezza trovano espressione in richieste di maggiore protezione dagli episodi di criminalità e, quindi in domanda di penalità, in tal senso R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, 2008, 38.

⁸⁰ Riporta H. Kury, *Mass media e criminalità*, cit., 346, che l'aumento della criminalità viene smentito dalle statistiche della polizia. I dati del Ministero dell'interno dimostrano un calo dei reati, in particolare di alcune tipologie (rapine e furti), in *interno.gov.it*. Rileva L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, 79, che l'Italia è uno dei Paesi più sicuri del mondo. In questi ultimi 20 anni si è prodotta una riduzione costante del numero dei delitti: 397

ad emergenza.

È innegabile il fatto che il legislatore, analizzando i vari interventi normativi, abbia recepito le sollecitazioni irrazionali di una collettività frastornata dal continuo bombardamento di notizie, variamente manipolate⁸¹ dai *talk show* televisivi per mere esigenze “di bottega” (in termini, più edulcorati, di *share*), al fine di conseguire le maggiori ricadute economiche portate dalla pubblicità⁸².

Il legislatore, in tal modo, ha dato “sfogo” alla «ottusa ansia punitiva»⁸³ assecondando le tendenze più retrive della collettività e ha dato vita ad una legislazione complessivamente avulsa da una politica criminale razionale; in fin dei conti, una normativa inficiata da marcati profili di simbolismo repressivo⁸⁴ e, in quanto tale, carente sul piano dell’effettività e del tutto sganciata dal sistema penale⁸⁵.

Si tratta di un percorso che, senza alcuna differenziazione ideologica, ha investito tutti i partiti politici; com’è stato limpidamente posto in risalto, «il sistema della politica ha investito così i suoi pochi denari ancora non sperperati nel grande business del secolo: l’affare-sicurezza capace di moltiplicare esponenzialmente ricchezze e consenso. Ed è una gara che – presto annullata la vecchia distinzione tra destra e sinistra – (è cresciuta) convulsamente senza regole, neppure quelle dettate dal pudore»⁸⁶.

Molteplici sono gli esempi che hanno attraversato l’intera legislazione degli ultimi venti o trenta anni; in via di estrema sintesi basta richiamare l’apparato normativo in tema di sicurezza pubblica, dove più marcato è stato l’impatto dei *talk show* televisivi che hanno contribuito, non poco, ad esasperare le tensioni diffuse attraverso un continuo dibattito che ha visto tra i partecipanti anche vari rappresentanti delle forze politiche.

4.1. L’esempio della legislazione in materia di sicurezza

a) Gli inasprimenti in tema di patrimonio

Uno dei settori che da sempre ha suscitato particolare interesse da parte della pro-

omicidi nel 2017, gran parte dei quali consistenti in femminicidi, rispetto alle molte migliaia degli anni passati: oltre 4.000 alla fine dell’Ottocento, più di 3800 negli anni Venti e quasi 2.000 negli anni Novanta del secolo scorso. Siamo anche in presenza di una riduzione delle violenze sessuali e perfino dei furti, benché si sia notevolmente ridotta la cifra nera delle une e degli altri.

⁸¹ A. Baratta, *La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali*, in S. Canestrari (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Torino, 1998, 26 ss.

⁸² Secondo W. Lippman, *Pubblica opinione*, cit., 233, un giornale che scontenta quelli che fanno guadagnare di più all’inserzionista, non conviene a quest’ultimo. E «dal momento che nessuno ha mai preteso che la pubblicità sia una forma di filantropia, gli inserzionisti acquistano spazio in quelle pubblicazioni che hanno le migliori probabilità di raggiungere i loro futuri clienti».

⁸³ S. Seminara, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, cit., 4, il quale evidenzia l’assenza di una «precisa caratterizzazione ideologica» o di «un preciso colore politico».

⁸⁴ Sul tema si rinvia alle ampie riflessioni svolte da S. Bonini, *La funzione simbolica*, cit., 37 ss. e bibliografia richiamata ivi.

⁸⁵ Sulla «coltre di oscurantismo e di panpenalismo costruita su svariati “pacchetti sicurezza”», cfr. F. Corleone, *La riforma penitenziaria e il fallimento del carcere*, in *Questione giustizia*, 2, 2015; per ulteriori considerazioni sul punto v. *infra* § 6.

⁸⁶ M. Pavarini, *Il diritto penale per il “nemico”?*, in *ilsemesottolaneve.org*.

grammazione televisiva è stato quello delle aggressioni al patrimonio; l'intervento dei *format* si è concretizzato in un sicuro ampliamento delle tensioni dell'opinione pubblica, che si sono tradotte nella richiesta di un generalizzato inasprimento sanzionatorio accolto dal legislatore con la riforma di cui alla l. 128/2001⁸⁷. Il provvedimento normativo ha trasformato in autonome fattispecie incriminatrici – sottraendole così al bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. – il furto in abitazione e il furto con strappo (ora disciplinate dall'art. 624-*bis*, c. 1 e 2, c.p.) che in passato erano previste come circostanze aggravanti dall'art. 625 c.p. con conseguente aumento del regime sanzionatorio⁸⁸. In un tale contesto lo “scippo” e il furto in abitazione sono stati ricostruiti nei termini di «reati gravi come la rapina» in modo da giustificare misure durissime, «più poteri alla polizia», «condanne molto più pesanti» e «in casi eccezionali» (l'uso delle) Forze Armate⁸⁹. Tra gli scopi della riforma va segnalato, per gli aspetti che ci occupano, quello di lanciare un segnale all'opinione pubblica, prima ancora che colpire i piccoli scippatori per lo più minorenni, assurti, grazie al circuito massmediale e, in modo specifico, dei *talk show* televisivi, a nuovi “ascari”⁹⁰.

b) Le modifiche della legittima difesa

Un altro settore che evidenzia la diretta correlazione tra episodi di cronaca – ingigantiti oltre misura da numerosi *reportage* televisivi – e immediata risposta del legislatore⁹¹ è quello della legittima difesa. Si tratta di un classico esempio di una legislazione emanata «sull'onda emotiva»⁹² con tutte le implicazioni, di tipo dommatico e politico-criminale, che hanno portato ad una modifica «sicuramente fallimentare»⁹³ dell'art. 52 c.p. La riforma della legittima difesa si proponeva, com'è noto, un complessivo ripensamento

⁸⁷ P. Pisa, *Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza»*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 939 ss.; G. Insolera, *Qualche riflessione sul «pacchetto sicurezza»*, in *Indice penale*, 2002, 947 ss.; B. Galgani, *Le modifiche al c.p. «pacchetto sicurezza»*, in *Studium iuris*, 2002, 12 ss.; C. Bonzano, *Il nuovo assetto dei delitti di furto*, in G. Spangher (a cura di), *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza*, Milano, 2001.

⁸⁸ L'intervento legislativo in tema di reati contro patrimonio si colloca all'interno di una risposta semplicistica per contrastare la criminalità diffusa che genera, oltre alle ripercussioni patrimoniali sulla persona, anche un collettivo senso di insicurezza incidendo negativamente sulla qualità della vita quotidiana, in tal senso F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio*⁹⁰, Padova, 2021, 90; più in generale Id., *Furto in abitazione e furto con strappo*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, II, *Aggiornamento*, Torino, 2004.

⁸⁹ Si veda il *Corriere della Sera* del 19 marzo 1999 dopo l'approvazione del d.d.l. in materia di sicurezza poi l. 128/2001.

⁹⁰ E. Lo Monte, *Politiche neo-liberiste e questione criminale nella post-modernità (dall'atrofia dello Stato sociale di diritto all'ipertrofia dello Stato penale)*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 4, 2010, 1 ss.

⁹¹ Pone in evidenza V. Militello, *La proporzione nella legittima difesa: morte o trasfigurazione?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, 830 ss. come l'iter parlamentare del provvedimento legislativo confermi la forte influenza di alcuni fatti di cronaca; in particolare l'esame del disegno di legge (S. 1899) ha subito una decisa accelerazione – tre sedute in tre giorni consecutivi – fino alla sua approvazione dopo gli episodi del 13 aprile 2004 (un gioielliere milanese e suo figlio avevano sparato, uccidendo, un rapinatore che, dopo aver sfondato con una mazza la vetrina del negozio, era fuggito con la refurtiva di cinque orologi) e del 16 aprile 2004 (un tabaccaio, che già aveva subito altre rapine era rimasto ucciso durante una rapina nel proprio esercizio) (nt. 9).

⁹² A. Gargani, *Il diritto di autotutela in un privato domicilio (L. 13 febbraio 2006, n. 59)*, in *Studium iuris*, 9, 2006, 960.

⁹³ G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 307.

– di fronte ad intrusioni aggressive in luoghi privati, come rapine in ville isolate o in esercizi commerciali – della *ratio* e della funzione della fattispecie scriminante che, da residuo di autotutela, riconosciuto al singolo in deroga al principio del monopolio statale dell'uso della forza, avrebbe dovuto divenire strumento di stabilizzazione e tutela dell'ordinamento, attraverso un provvedimento teso ad esorcizzare la paura della collettività. In tale ottica va letto il tentativo di modificare il requisito della proporzione ritenuto sbilanciato in favore dell'aggressore con l'aggiunta di due nuovi commi in tema di c.d. legittima difesa domiciliare ad opera della l. 59/2006. Tale finalità, che non veniva conseguita con la riforma del 2006 per la netta opposizione della giurisprudenza in sede di applicazione⁹⁴, ha richiesto un nuovo intervento del legislatore (l. 36/2019)⁹⁵, che non si è limitato a modificare la legittima difesa ma si è spinto oltre innovando la disciplina dell'art. 55 c.p. in materia di eccesso colposo⁹⁶ nelle cause di giustificazione ricalcando in parte l'impostazione di cui al § 33 StGB del codice penale tedesco⁹⁷. Nei primi commenti al testo di legge⁹⁸, «è affiorata l'interpretazione che ravvisa una deroga al presupposto della necessità di difesa: una novità ritenuta problematica sul piano della legittimità costituzionale, forse voluta dai promotori della novella»⁹⁹.

⁹⁴ La prassi successiva alla riforma del 2006 ha, di fatto, vanificato le aspettative del legislatore ritenendo la presunzione legale – di esistenza della proporzione tra offesa e difesa – introdotta per la violazione di domicilio inidonea a travalicare i rigorosi limiti di liceità della difesa legittima previsti dall'art. 52, c. 1, c.p. Tale presunzione – secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato – pur incidendo sul requisito della proporzione, non ha fatto venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti: il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi; cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2014 [14 novembre 2013], n. 691, in *neldiritto.it*; sez. I, 2 maggio 2007 [8 marzo 2007], n. 16677, CED 236502; 23 marzo 2007 [21 febbraio 2007], n.12466, CED 236217; sez. IV, 10 giugno 2008 [14 maggio 2008], n. 25653, CED 240447. In dottrina nel senso che «tutti gli altri requisiti – dal pericolo attuale, alla costrizione, alla necessità della difesa – dovranno essere comunque presenti, perché la norma possa essere applicata» cfr. G. A. De Francesco, *Diritto penale. I fondamenti* 2, Torino, 2011, 297; ugualmente C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*³, Milano, 2020, 330; P. Semeraro, *Riflessioni sulla riforma della legittima difesa e sull'autotutela in un privato domicilio*, in *Cassazione penale*, 3, 2006, 847; A. Cadoppi, *La legittima difesa (c.d. «sproporzionata» o «allargata»): molto fumo e poco arrosto*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2006, 440: «Se il legislatore mirava davvero ad ampliare significativamente i confini della legittima difesa in ambito domiciliare o lavorativo, non pare certo riuscito nel suo intento».

⁹⁵ G.L. Gatta, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1 aprile 2019; R. Bartoli, *Verso la legittima offesa?*, *ivi*, 1, 2019, 1.

⁹⁶ Per un giudizio negativo della riforma per la vaghezza di alcuni elementi costitutivi fondamentali della scriminante e dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p., per la costruzione presuntiva che caratterizza, in particolare, i capoversi dell'art. 52 c.p. e per la sovversione di alcuni valori costituzionali di cui la rinnovata disciplina, nel suo complesso, si è resa veicolo, cfr. F. Consulich, *La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, 2019, 3 ss.

⁹⁷ Per ulteriori approfondimenti sul punto G. Marinucci - E. Dolcini - G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, cit., 343 ss.; per alcuni riferimenti al § 33 StGB cfr. F. Macrì, *Uno studio comparatistico dell'eccesso di difesa domiciliare nel nuovo art. 55 co. 2 c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, 2019, 45 ss.

⁹⁸ P. Bevere, *La legittima difesa, Aggiornato alla legge 26 aprile 2019, n. 36*, Torino, 2019, 19, che evidenzia «l'allarme mediatico-sociale gemmati e radicati nella pubblica opinione».

⁹⁹ D. Pulitanò, *Diritto penale*⁸, Torino, 2019, 231.

c) La nuova fattispecie degli atti persecutori

Nel contesto che stiamo sinteticamente richiamando va inserita anche l'introduzione nell'ordinamento della fattispecie degli atti persecutori (c.d. *stalking*¹⁰⁰) di cui all'art. 612-bis c.p., per effetto del d.l. 11/2009 (convertito con modificazioni nella l. 38/2009) e successivamente innovata da vari interventi normativi¹⁰¹. La nuova figura criminosa ha visto la luce nell'ambito delle tante "campagne" sulla sicurezza per fronteggiare l'ennesima emergenza – a cui non hanno fatto mancare il fattivo supporto i *talk show* – secondo lo schema consueto del decreto-legge. La situazione da "tolleranza zero" venutasi a creare per effetto di una molteplicità di fattori, tra cui l'ampliamento da parte dei mezzi di informazione di episodi di violenza, tutto sommato rientranti nelle normali statistiche, tale da generare nella collettività la richiesta di drastici interventi, ha incoraggiato il legislatore ad intervenire – accogliendo le sollecitazioni sovranazionali¹⁰² – con la previsione di una nuova fattispecie incriminatrice che ha sollevato in dottrina contrapposte prese di posizione¹⁰³.

d) Il contrasto della mendicizia

Nel novero dei marcati ampliamenti del ruolo del diritto penale, in materia di sicurezza pubblica, va collocata anche la reintroduzione della figura criminosa dell'accattonag-

¹⁰⁰ Per un inquadramento delle varie sfaccettature degli atti persecutori si veda H. Ege, *Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, 102 ss.; J.R. Melloy, *Stalking (obsessional following): a review of some preliminary studies*, in *Aggressive and Violent Behavior*, 1, 1996, 147 ss. Più in generale, C. Pelikan, *Forschungsbericht – Psychoterror*, Wiener, 2002; L. Smischek, *Stalking. Eine strafrechtswissenschaftliche Untersuchung*, Frankfurt am Main, 2006; R. Löbmann, *Stalking, ein Überblick über die aktuelle Forschungsstand*, in *MSschKrim*, 2002, 25 ss.; F. Meyer, *Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht*, in *ZStW*, 2003, 249 ss.; P. Curci-G.M. Galeazzi-C. Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Torino, 2003, 35; sulla diversità delle definizioni per indicare lo stesso fenomeno cfr. D. Westrup, *Applying Functional Analysis to stalking behavior*, in J.R. Melloy, *The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives*, San Diego, 1998, 275 ss. Per un inquadramento della nuova fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., nell'ambito di una vasta letteratura, anche per i riferimenti di natura socio-criminologica, cfr. G. De Simone, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, *Archivio penale*, 3, 2013, 7 ss.; Id., *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; A. Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, 19, 2009, 51 ss.; A. Natalini, "Stalking": bastano due episodi di minaccia o di molestia per configurare il reato, in *Diritto e giustizia*, 10, 2010, 338 ss.; sul tema cfr. F. Macri, *La repressione penale dello stalking prima e dopo l'introduzione del delitto di "atti persecutori"*, in *Corriere del merito*, 2009, 1128 ss.

¹⁰¹ La fattispecie degli atti persecutori è stata più volte emendata in senso repressivo; possono essere richiamati in proposito i seguenti provvedimenti: il d.l. 93/2013 in tema di femminicidio; il d.l. 78/2013, convertito dalla l. 94/2013; il d.l. 93/2013 convertito dalla l. 119/2013, n. 119; la l. 69/2019 e da ultimo la l. 36/2019.

¹⁰² Con riferimento alle sollecitazioni sovranazionali ed alle ragioni sottese all'emanazione del delitto di atti persecutori, cfr. A. M. Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, 51 ss.

¹⁰³ Per la superfluità della nuova figura oltretutto inficiata sul piano strutturale da una tecnica di normazione deficitaria cfr. E. Lo Monte, *Una nuova figura criminosa: lo 'stalking' (art. 612-bis c.p.). Ovvero un altro, inutile, 'guazzabuglio normativo'*, in *Indice penale*, 2, 2010, 479 ss.; Id., *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*, in *Cassazione penale*, 1, 2011, 157 ss. Per un diverso ordine di idee F. Viganò, *Il delitto di atti persecutori (art. 612-bis)*, in *Trattato di diritto penale parte speciale*, diretto da G. Marinucci-E. Dolcini, vol. 10, *I delitti contro la persona. Libertà personale, sessuale e morale. Domicilio e segreti*, Padova, 2005, 656, secondo cui la nuova norma svolge una funzione preventiva di assai gravi reati contro la vita e l'incolumità fisica, configurandosi così, anche, come reato-ostacolo rispetto agli stessi.

gio (art. 669-*bis* c.p.), per effetto dell'ennesimo “pacchetto sicurezza” (l. 132/2018 di conversione del d.l. 113/2018). La nuova fattispecie criminosa sulla mendicizia mira a rafforzare la sicurezza e il decoro urbano e si caratterizza per il rigore repressivo, addirittura più duro rispetto a quello stabilito dal legislatore fascista che certamente non era insensibile al fascino della severità delle sanzioni¹⁰⁴.

Anche in tema di criminalizzazione dell'accattone, quale emblema della marginalità urbana¹⁰⁵ e, dunque, facile oggetto di un tartufesco puritanesimo, il circuito massmediale, ed in particolare i *format* televisivi, hanno apportato un rilevante contributo ricostruendo il fenomeno della mendicizia in termini allarmistici e conseguenti sollecitazioni verso un esemplarismo punitivo da *ancien régime*¹⁰⁶.

e) Il trattamento degli extracomunitari

Nella stessa ottica s'inserisce il trattamento degli extracomunitari di cui il recente d.l. 113/2018 rappresenta solo l'ultima tappa di una risalente *querelle* che ha visto una lunga serie di provvedimenti caratterizzati dal sovrapporsi casuale di disegni settoriali non coordinati tra loro¹⁰⁷ (d.l. 416/1989, passando per il d.l. 489/1995, per la l. 40/1998 (poi Testo Unico dell'Immigrazione, d.lgs. 286/1998), per la l. 189/2002, per il d.l. 92/2008, per il d.l. 13/2017) e che si caratterizza per una sorta di *escalation* finalizzata – attraverso l'attivazione di misure penalistiche e amministrativistiche – all'espulsione degli extracomunitari. Non è neppure il caso di richiamare i numerosi dibattiti televisivi – tuttora in corso – che hanno contribuito all'affermazione dell'ideologia securitaria che ha finito per concepire la “questione immigrati” come semplicistico problema criminale¹⁰⁸.

f) Le determinazioni in tema di violenza di genere

Considerazioni non diverse possono svolgersi in relazione al trattamento della violenza di genere. In linea con i settori sinora richiamati, anche in questo caso è facile cogliere il significativo sostegno dei *format* televisivi recepito nel d.l. 93/2013 (c.d. de-

¹⁰⁴ In proposito, anche per l'azione svolta dal circuito mass-mediale, cfr. M. Telesca, *La proposta di legge sulla castrazione farmacologica. Verso la riscoperta delle pene corporali: ossia prove di arcaismo penale*, in *Indice penale*, 3, 2019, 596 ss.

¹⁰⁵ Sul fenomeno della marginalità urbana, cfr. le attuali riflessioni svolte in precedenza da L. Wacquant, *I reietti della città. Ghetto, periferia, stato* (2008) traduzione, cura e introduzione di A. Petrillo - S. Paone, Pisa, 2016, 193, che prende a paradigma la distinzione fra ghetto statunitense e *banlieue* francese, per analizzare le forme contemporanee di disuguaglianza e marginalità urbana.

¹⁰⁶ M. Telesca, *La “riesumazione” dell'accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l. n. 132/2018). Ovvero il continuum tra legislazione fascista e “pacchetti sicurezza”*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2019, 33 ss., e ivi richiami bibliografici.

¹⁰⁷ D. Pulitanò, *Lo sfaldamento del sistema penale e l'ottica amico-nemico*, in *Questione giustizia*, 2006, 751.

¹⁰⁸ Si tratta di un argomento molto approfondito da varie angolature; nell'ambito di una ricca letteratura cfr. A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, 1999; F. Quassoli, *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, in *Rassegna italiana di sociologia*, 1999, 1; Id., *La criminalizzazione dei migranti: dalle politiche migratorie alle prassi del sistema giudiziario*, in F. Berti-A. Malevoli, *Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali e reinserimenti*, Milano 2004; D. Melossi, *Il giurista, il sociologo e la “criminalizzazione” dei migranti: che cosa significa “etichettamento” oggi?*, in *Studi sulla questione criminale*, 2008, 3.

creto femminicidio¹⁰⁹), convertito con modificazioni nella l. 119/2013¹¹⁰, con il quale il legislatore ha apportato molteplici modifiche al sistema previsto dalla normativa vigente. Il provvedimento in parola interviene sui maltrattamenti in famiglia, sulla violenza sessuale, sugli atti persecutori, sulla violenza domestica. Va segnalato, per i profili inerenti le riflessioni che stiamo sviluppando, come l'azione legislativa in parola sia stata sollecitata da una marcata campagna mass mediale in favore di una legislazione forte, funzionale a fronteggiare determinati fatti che hanno assunto contorni emergenziali.

L'intervento dei *format* televisivi ha spinto il legislatore ad una risposta frettolosa e meramente repressiva, laddove l'attivazione di razionali rimedi improntati ad adeguatezza ed effettività richiedeva un più ampio contesto di risoluzioni organiche e strutturali non solo in tema di violenza contro le donne ma sulla violenza più in generale.

Ugualmente si è verificato con l'emanazione del c.d. "codice rosso" (l. 69/2019)¹¹¹ che ha introdotto, tra l'altro, nell'ordinamento la fattispecie "immagine" di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (l'art. 612-ter c.p.). In effetti, alcuni fatti di cronaca sono stati amplificati dai vari *talk show* televisivi il cui intervento è stato prontamente recepito dal legislatore¹¹². La spinta emotiva e mediatica ha indotto il Parlamento a "bruciare le tappe" privilegiando l'immediata reazione domandata a gran voce dall'opinione pubblica frastornata dal bombardamento mediatico¹¹³.

¹⁰⁹ Sul concetto di femminicidio e sulle varie distinzioni tra femminicidio e femicidio, cfr. F. Macri, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino 2017, 5 ss.; più in generale sulle varie concezioni si veda B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008, 21 ss.

¹¹⁰ Per un quadro di insieme S. Recchione, *Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, in *penalecontemporaneo.it*, 15 settembre 2013; A. Di Tullio D'Elisiis, *Il nuovo reato di femminicidio. Legge 15 ottobre 2013, n. 119*, Santarcangelo di Romagna, 2014, *passim*; C. Pecorella, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, *ivi*, (5 ottobre 2016); A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, *ivi*, 10 gennaio 2015; F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, *ivi*, 11 dicembre 2013; L. Pistorelli, *Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di "violenza di genere" e di reati che coinvolgono minori*, *ivi*, 18 ottobre 2013; F. Macri, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, in *Diritto penale e processo*, 2014, 12 ss.; P. Pittaro, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e diritto*, 2014, 715 ss.; A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Processo penale e giustizia*, 2014, 91 ss.

¹¹¹ Per un'analisi della l. 69/2019, nell'immediatezza dell'emanazione, si vedano la *Relazione* su novità normativa, n. 62/2019. Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del ruolo. Servizio Penale, redatta da M.C. Amoroso-L. Giordano-G. Sessa, in *cortedicassazione.it*, 27 ottobre 2019, e in *sistemapenale.it*; A. Marandola-G. Pavich, *Codice rosso l. n. 69/2019*, in *Il Penalista-Speciale riforma*, Milano, 2019; B. Romano-A. Marandola, (a cura di), *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020.

¹¹² Si vedano gli interventi dell'on. Boldrini: «Perché dobbiamo aspettare più tempo? [...] introduciamo già nell'ordinamento questa fattispecie, dopodiché sarebbe, in questo caso, una bella risposta, magari anche unanime della Camera: un segnale di attenzione»; dell'on. Mollicone «Abbiamo visto quello che è successo a Catania solo poche ore fa, dove addirittura i carnefici hanno inviato i video alla vittima chiedendo, come se fosse un trofeo, di valorizzare quell'esperienza»; dell'on. Bartolozzi «Non si può attendere, sottosegretario, perché ogni giorno c'è un fatto di cronaca»; *Resoconto stenografico dell'assemblea*, (XVIII Legislatura) Seduta n. 151, in *camera.it*, 28 marzo 2019.

¹¹³ G.M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie esemplare, ma davvero efficace?*, in *penalecontemporaneo.it*, 29 aprile 2019, che evidenzia, inoltre, la rapidità che ha contraddistinto l'iter legislativo, sul quale ha influito la vicenda di una parlamentare le

g) La lunga storia del d.a.s.p.o.

Un altro settore che comprova lo slittamento verso forme di diritto penale simbolico-populistico, a cui non ha fatto mancare il proprio contributo l'apparato dei *talk show* televisivo, è dato dalla normazione in tema di c.d. daspo, la cui applicazione è stata recentemente ampliata dal d.l. 130/2020 (più noto come “decreto immigrazione”). In quest’ottica di rafforzamento del “sistema” della sicurezza pubblica risaltano le innovazioni concernenti il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (c.d. “daspo urbano”, d.l. 130/2020, art. 7¹¹⁴). L’introduzione di questa misura di prevenzione atipica¹¹⁵ è alquanto risalente (art. 6 l. 401/1989 in tema atti di violenza commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive¹¹⁶), ed ha visto accrescere continuamente l’ambito di applicazione non solo all’interno del settore della violenza sportiva, ma anche in comparti diversi e, soprattutto, attraverso la previsione di presupposti sempre più slegati dalla commissione di “fatti” di reato. Con riferimento alle trasformazioni del daspo¹¹⁷, l’originaria figura subiva, com’è noto – per effetto dell’art. 2, c. 1, lett. a), b) e c), d.l. 119/2014 (poi l. 146/2014) di modifica delle disposizioni concernenti il provvedimento del Questore in tema divieto di accesso alle manifestazioni sportive (art. 6, c. 1, l. 401/1989) – una prima estensione risultando utilizzabile anche per i gruppi di persone e, dunque, non più solo per il singolo (c.d. daspo di gruppo). Una seconda trasformazione si verificava con i dd.ll. 14/2017 (con-

cui immagini intime, dopo alcuni anni di oblio, sono tornate alla ribalta della “viralità” in occasione dello scandalo politico che l’ha colpita.

¹¹⁴ Per un inquadramento delle modifiche apportate dal d.l. 130/2020 cfr. F. Curi, *Il Daspo urbano: l’eterno ritorno dell’uguale*, in *penaledp.it*, 12 febbraio 2021.

¹¹⁵ Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2003, n. 42744, CED 226362; L. Filippi-M.F. Cortesi, *Il codice delle misure di prevenzione*, Torino, 2011, 39 ss.; sul “daspo” quale misura di prevenzione atipica cfr. A. Bonomi-G. Pavich, *Daspo e problemi di costituzionalità*, in *penalecontemporaneo.it*, 1. La precedente disciplina di cui all’art. 1, lett. a), l. n. 377/2001, stabiliva che il daspo si applicasse a determinati soggetti; vale a dire a chi: «sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse».

¹¹⁶ L’art. 6 è stato sostituito dall’art. 1 d.l. 717/1994; la rubrica («Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive») è stata modificata dall’art. 1 d.l. 336/2001.

¹¹⁷ In proposito nell’ambito di un’ampia letteratura cfr. A. Cacciari, *Le misure di prevenzione della violenza nel tifo sportivo: problemi di compatibilità costituzionale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2-3, 1999, 335 ss.; M.F. Cortesi, *Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva*, Padova, 2008; Id., *Le norme contro la violenza negli stadi: tra misure di prevenzione e processo penale*, Cagliari, 2005; Id., *Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva*, Padova, 2008, 52; E. Lo Monte, *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in *Cassazione penale*, 4, 2005, 1463 ss.; F. Curi, *La fretta che l’onestade ad ogni atto dismaga*, in *Cassazione penale*, 5, 2007, 2259 ss.; O. Forlenza, *Previsto per un minimo di tre mesi il divieto di accesso alle manifestazioni*, in *Guida al diritto*, 9, 2007, 32 ss.; D. Perugia, *Violenza negli stadi ed arresto in flagranza “differita”: vecchie e nuove perplessità*, in *Giurisprudenza italiana*, 8-9, 2008, 2044 ss.; G. Cappello, *Divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eccesso di potere: un’ipotesi critica*, in *Foro amministrativo*, 9, 2009, 2387 ss.; A. Montagna, *“DASPO” ed effetti della violazione del termine a difesa in sede di convalida del provvedimento del questore*, in *Cassazione penale*, 3, 2010, 1104 ss.; P. Garaffa, *La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti, ed un grosso passo indietro*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*; Id., *Normativa antiviolenza negli stadi: novità giurisprudenziali*, in *federalismi.it*, 6, 2018, 1 ss.

vertito in l. 48/2017¹¹⁸) e 113/2018 (convertito in l. 132/2018), che comportavano un'espansione dei poteri del Sindaco e del Questore in tema di sicurezza urbana¹¹⁹.

4.2. (segue) e l'aggiramento dei principi costituzionali

La legislazione sinora richiamata, emanata in seguito alle sollecitazioni di una collettività impaurita anche per l'azione dei *talk show*, appare viziata sotto molteplici profili; a venire in rilievo sono gli aggiramenti dei principi costituzionali¹²⁰. È venuto, così, affermandosi un diritto penale sempre «più disarticolato dalle proprie premesse fondative liberali, teso al congedo dalla tipicità legale del reato, dal principio di proporzione tra reato e pena e dalla presunzione di innocenza»¹²¹, con aperta svalutazione del binomio offensività/bene giuridico.

Ci sia consentito ritornare – seppure per rapidi cenni – su alcuni aspetti delle norme appena ricordate che confermano lo svuotamento delle opzioni costituzionali

Un primo esempio si coglie in tema di tassatività-determinatezza per l'utilizzo di formule generiche e indeterminate in marcata distonia con il rispetto delle esigenze di rigorosa descrizione della fattispecie prescritte dal principio di legalità. Basta riflettere, in proposito, sulle locuzioni: -

«immediate adiacenze» o «ritardo rilevante» che compare nella fattispecie di «Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive»¹²²;

-«immediate vicinanze» in tema di «Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento» (art. 13-*bis* d.l. 14/2017);

«perdurante» e «grave» stato di ansia o timore oppure «fondato timore» per l'incolumità della vittima o di un prossimo congiunto, legato alla vittima da relazione affettiva, in materia di atti persecutori (612-*bis* c.p.).

¹¹⁸ Per un commento al decreto, con riferimento alla sicurezza urbana, cfr. R. Cornelli, *Decreto sicurezza, un concetto "pigliatutto" poco mirato sui diritti*, in *Guida al diritto*, 13, 2017, 10 ss.; C. Ruga Riva, *Inosservanza di provvedimenti dell'autorità e ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana. Nuove questioni, vecchi problemi*, in M. Bertolino-L. Eusebi- G.Forti (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, III, 2001, 1685 ss.; Id., *Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti, anche penali?*, in *Le Regioni*, 2019, 1; Id., *Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi?*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 3, 2017, 272 ss.; C. Forte, *Il decreto Minniti: sicurezza integrata e D.A.S.P.O. urbano*, ivi, 5, 2017, 175 ss.

¹¹⁹ Sui difetti di determinatezza dell'istituto cfr. O. Forlenza, *Previsto per un minimo di tre mesi il divieto di accesso alle manifestazioni*, in *Guida al diritto*, 9, 2007, 32 ss.; con particolare riferimento alla locuzione "elementi oggettivi" cfr. M.F. Cortesi, *Le novità tra gli strumenti di prevenzione e di repressione*, in *Diritto penale e processo*, 6, 2007, 719 ss.; S. Campanella-D. Notaro, *Misure urgenti per la prevenzione*, cit., 219 ss.; sul rischio che la disposizione finisse per delineare una nuova misura *praeter delictum*, «del tutto sganciata da riferimenti tangibili ad una *notitia criminis*» cfr. F. Curi, *La fretta che l'onestade*, cit., 2270.

¹²⁰ Su quest'ultimo punto che si lega al diritto penale d'autore v. *infra* § 6.1.

¹²¹ V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, 86 ss.

¹²² Si tratta della fattispecie di cui all'art. 6-*bis* l. 401/1989, dopo l'introduzione ad opera dell'art. 1 d.l. 336/2001, per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 d.l. 162/2005 e dopo la sostituzione operata dall'art. 3 d.l. 8/2007.

L'uso di formule scarsamente chiare in tema di atti persecutori (si pensi alla «ambigua formula “in modo da cagionare”»¹²³, oppure ai concetti di “paura” e di “ansia”, trattandosi di provare «stati fluidi e incerti come le reazioni emotive»¹²⁴) ha finito per vanificare anche i buoni propositi del legislatore¹²⁵. Ne è stata evidenziata, infatti, la «confusa e ridondante descrizione dell'azione» nonché «un quadro di tipicità empiricamente scorretto, impreciso e indeterminato»¹²⁶; allo stesso modo sono stati sottolineati i rischi di verificabilità empirica¹²⁷.

Stesso ordine di considerazioni possono svolgersi con l'emanazione della fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p.: si pensi alla locuzione «contenuto sessualmente esplicito»¹²⁸. La svalutazione del principio di legalità, sotto il particolare profilo della tassatività-determinatezza dell'illecito penale, è il risultato di una normazione priva di «qualunque cura per il decoro anche solo esteriore della formulazione legislativa»¹²⁹.

Si tratta di una tecnica legislativa descritta nei termini di «vero e proprio attacco al cuore del diritto penale»¹³⁰, laddove una legislazione «conforme a parametri di precisione/determinatezza e di riconoscibilità del divieto attenua il rischio di torsioni soggettivistiche, e discrezionalmente creative, delle interpretazioni»¹³¹.

Non diversamente si è verificato con l'elusione della reale portata del bene giuridico, come si ricava dalla nozione di “sicurezza urbana”¹³² intesa come «concetto pigliatut-

¹²³ Evidenzia «l'ambigua formula “in modo da cagionare”» F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*⁷, Padova, 2019, 391.

¹²⁴ G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*. Vol. II, tomo I. *I delitti contro la persona*, *Addenda*, Bologna, 2009, 6.

¹²⁵ S. Vinciguerra, *Sugli atti persecutori un ddl non all'altezza delle intenzioni*, in *Italia Oggi*, 12 febbraio 2009, secondo cui il testo del nuovo art. 612-bis c.p. «non è all'altezza delle intenzioni lodevoli che lo ispirano».

¹²⁶ G. Losappio, *Vincoli di realtà e vizi di tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”*. “Stalking the Stalking”, in *Diritto penale e processo*, 7, 2010, 871; diversamente F. Macri, *Commento a Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”*, in *Diritto penale e processo*, 7, 2009, 819 ss., per il quale il delitto in esame non contrasta – almeno nella sua “struttura portante” – col principio di determinatezza, pur non raggiungendo «quel livello di precisione e determinatezza caratterizzante altre fattispecie del nostro ordinamento».

¹²⁷ A. Manna, *Il nuovo delitto di atti persecutori e la sua conformità ai principi costituzionali*, in Aa.Vv., *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Torino, 2010, 469 ss.

¹²⁸ B. Romano, *L'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69)*, in *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69*, cit., 107, che ritiene la formula sessualmente esplicito «né chiara né precisa».

¹²⁹ F. Palazzo, *Legalità tra law in the books e law in action*, in Aa.Vv., *Cassazione e legalità penale*, Roma, 2017, 64.

¹³⁰ A. De Vita, «Filosofia della prassi» o «medioevo penale»? *Il futuro del metodo del diritto penale visto da una prospettiva della Scuola positiva*, in *Critica del diritto*, 2, 2007, 208.

¹³¹ V. Maiello, *La legalità della legge e il diritto dei giudici; scossoni, assestamenti e sviluppi*, in *Sistema penale*, 3, 2020, 139.

¹³² Sulla sicurezza urbana quale «bene giuridico onnivoro» caratterizzato da scarsissima capacità selettiva dei comportamenti e «non privo di venature estetiche (il decoro delle città) e soggettivo-emozionali», cfr. C. Ruga Riva-R. Cornelli-A. Squazzoni-P. Rondini-B. Biscotti, *La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 4, 2017, 226, e ancora, (227) la sicurezza urbana più che come bene giuridico afferrabile «si pone come un'aspirazione esistenziale alla vita serena» ovvero come «obiettivo politico di benessere delle comunità territoriali».

to»¹³³, connotato da «versatile ambiguità»¹³⁴ per l'ampiezza dei contorni indefiniti. Allo stesso modo risulta svuotato anche il principio di offensività – il cui accoglimento a livello costituzionale è dato dagli artt. 25, c. 2, e 27, c. 3, Cost. – della sua naturale portata di limite al potere statale come riconosciuto in precedenza anche dalla Corte costituzionale¹³⁵. Una conferma si ricava soffermandosi sulla criminalizzazione del mero “possesso di artifici pirotecnici” introdotta dalla l. 88/2003¹³⁶, di conversione del d.l. 28/2003. In questi casi, il principio di offensività o lesività subisce «una profonda alterazione, poiché si passa repentinamente dall'originaria garanzia limitativa di ispirazione liberale, insita nell'esigenza di un bene giuridico offeso, ad un presunto bene giuridico tutelato»¹³⁷.

L'intera legislazione contro determinate forme di criminalità, in particolare quella predatoria, si caratterizza, come si accennava, per un forte irrigidimento delle sanzioni con il risultato che la scala delle cornici edittali risulta sganciata dal principio di ragionevolezza della pena e, quindi, del tutto avulsa dal sistema¹³⁸, con le ben note conseguenze in tema di uguaglianza di trattamento e di funzione della pena¹³⁹. Invece, com'è stato segnalato, nell'ambito dell'art. 3 Cost. coesistono un principio di razionalità formale, quale principio logico di non contraddizione, ed un principio di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza¹⁴⁰. Per quanto concerne il peculiare aspetto del ruolo della “ragionevolezza”, il legislatore poteva utilizzare le molteplici indicazioni rinvenibili, oltre che in un risalente e intenso dibattito scientifico, in chiare decisioni dei giudici costituzionali che più volte hanno rimarcato le incongruenze degli esasperati

¹³³ M. Pavarini, *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Carocci, Roma, 2006, 56.

¹³⁴ R. Cornelli, *La sicurezza urbana e i suoi custodi*, cit., 233.

¹³⁵ Corte cost. 13 luglio 1995 [24 luglio 1995], n. 360, in *giurcost.org*, sul principio di offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario.

¹³⁶ P. Barile, *Campionato di calcio nuovo, problemi (di ordine pubblico) vecchi. I poteri preventivi e repressivi di prefetti e questori*, in *Diritto e giustizia*, 31, 2003, 12 ss.; O. Forlenza, *Sull'eccezionalità della deroga alla flagranza l'ultima parola spetta ora al Parlamento*, in *Guida al diritto*, 9, 2003, 22 ss.

¹³⁷ E.R. Zaffaroni, *Espansione del diritto penale e diritti umani*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 4, 2019, 112.

¹³⁸ D. Pulitanò, *Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 9, 2008, 1077.

¹³⁹ L'inasprimento del regime sanzionatorio della recente legislazione, ai fini di una valorizzazione della mera prevenzione generale (meglio della deterrenza), non può essere condiviso perché lo scopo che è chiamato a svolgere la prevenzione generale (negativa) va correttamente inteso, secondo l'unanime dottrina, solo tenendo presente l'equilibrio tra illecito e sanzione e, dunque, che vi sia proporzione tra entità della pena minacciata e gravità del reato (C. Fiore-S. Fiore, *Diritto penale*, cit., 64). In secondo luogo, l'effetto perseguito dal legislatore attraverso la minaccia della pena incontra un limite nella funzione della prevenzione speciale e più precisamente della rieducazione (art. 27, c. 3, Cost.); discende da ciò che l'effetto deterrente nei confronti dei consociati non potrà essere indiscriminato come avviene in uno Stato autoritario (G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, cit., 9). Ugualmente si orienta la Corte costituzionale, come si ricava da un'importante decisione, quando evidenzia che il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non possa spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena (Corte cost. 7 giugno 2011 [10 giugno 2011], n. 183, in *giurcost.org*).

¹⁴⁰ Corte cost. 27 maggio 1996 [31 maggio 1996], n. 172, in *giurcost.org*.

livelli sanzionatori per le connesse ricadute sul sistema¹⁴¹.

Ulteriore esempio che l'estensione del rigorismo punitivo sia stato supportato – come più volte rimarcato – dall'intensa attività dei vari *talk show* televisivi si ricava dalla trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, c. 2, n. 4 c.p. in fatti-specie autonoma (art. 583-*quinquies* c.p.), con annesso inasprimento sanzionatorio, le cui motivazioni sono state individuate «nell'intensa attività del legislatore, soprattutto nell'ultimo decennio, a contrastare e prevenire determinate forme particolarmente lesive poste in essere nel contesto della violenza di genere; fatti [...] a cui hanno dato ampio risalto i mezzi di informazione»¹⁴².

5. Corollari: *talk show* e ampliamento della *Unsicherheitsgefühl*

La «fabbrica dell'immaginario»¹⁴³, come sono stati icasticamente rappresentati i mass media, può avere un effetto a breve termine sulle opinioni del consumatore modificandone gli schemi cognitivi di rappresentazione della realtà, oppure effetti a lungo termine stabili e duraturi nel tempo che influenzano i valori e i modelli di comportamento¹⁴⁴.

In ordine al condizionamento della collettività, attraverso la paura del crimine¹⁴⁵, è stato dimostrato come i media abbiano un ruolo notevole «nel dar forma alle politiche pubbliche, influenzando ciò che pensa la gente»¹⁴⁶.

Le ragioni, accennate in precedenza, portate dal perseguimento di maggiori spazi di *audience*¹⁴⁷ per le connesse ricadute economiche legate alla pubblicità, hanno fatto sì che il contributo dei *talk show* assumesse un ruolo rilevante nel radicalizzare un clima di paura¹⁴⁸. I *format* televisivi hanno finito per strumentalizzare la paura della gente facendola entrare «prepotentemente nelle decisioni e negli atti che organizzano la vita

¹⁴¹ Sulle possibili variazioni del giudizio di ragionevolezza in materia penale espresso dalla Corte costituzionale, cfr. V. Manes, *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, 741 ss.

¹⁴² E. Lo Monte, *Il 'nuovo' art. 583-quinquies c.p. («Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso»): l'ennesimo esempio di simbolismo repressivo*, in *lalegislaZIONEpenale.eu*, 22 novembre 2019, 5.

¹⁴³ M. Maneri-F. Quassoli, *La criminalità come costruito culturale*, cit., 143.

¹⁴⁴ In tal senso, seppur nell'ambito specifico settore dell'uso della *cannabis*, D. Candio-F. Bricolo, *L'influenza dei mass media sui comportamenti di consumo di sostanze stupefacenti*, in *iport.dronetplus.eu/com*.

¹⁴⁵ Più in generale, sulla capacità dei *mass-media* di influenzare le coscienze e sui rischi per la democrazia che il controllo e le manipolazioni degli stessi comporta cfr. M. Loporcaro, *Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani*, Milano, 2005, 28 ss.

¹⁴⁶ D.L. Altheide, *I mass media, il crimine e il 'discorso di paura'*, cit., 294; M. Fishman-G. Cavender, *Entertaining Crime: Television Reality Programs*, Michigan, 2008; in precedenza, sul punto S. Chermak, *Victims In The News: Crime And The American News Media*, Michigan, 1995, *passim*.

¹⁴⁷ Sull'«onnipotente “dio audienceometro”» quale «esclusivo metro per valutare la bontà o meno di un programma non più la sua qualità intrinseca, ma il livello di *audience* e di *share* – parole che pesano – e, quindi, degli introiti pubblicitari» v. F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa*, cit., 262.

¹⁴⁸ Per una definizione condivisa della “paura della criminalità” si v. R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, cit., 75 ss.

sociale e, prima ancora, nelle mentalità e sensibilità che competono nell'orientare quelle decisioni»¹⁴⁹.

I vari dibattiti televisivi – per l'ampio spazio dedicato al crimine – anziché contribuire, attraverso un servizio informativo caratterizzato da obiettività, a rappresentare la reale portata degli eventi criminosi, hanno finito per esasperare le “paure” della collettività mediante l'utilizzo di una doppia morale rafforzatrice dell'idea di una “illegalità” «a geometria variabile»¹⁵⁰; l'area dell'illegalità risulta, così, «visibilmente determinata da una topologia implicita ma efficace, che si basa sul “noi” come criterio decisivo per stabilire se qualcosa è illegale o stigmatizzabile. Il senso comune prevalente, maggioritario, tende a minimizzare le infrazioni commesse da “noi” e a sopravvalutare quelle commesse da “loro”. [...] Questo doppio regime vale a maggior ragione per i crimini più gravi. Se un cittadino uccide un ladro straniero che gli sta rubando la macchina, verrà implicitamente assolto o approvato dall'opinione pubblica; se uno straniero uccide un locale, magari in una rissa del tutto fortuita, provocherà immediatamente la mobilitazione degli imprenditori morali e un giro di vite da parte delle autorità. Apparentemente, questo doppio regime, cognitivo e morale, non crea alcun conflitto nel senso comune o opinione prevalente»¹⁵¹.

Il perseguimento del fine economico – connesso ai livelli di ascolto che la trattazione da parte dei *talk show* degli eventi criminosi nonché la moltiplicazione delle notizie e delle trasmissioni ad essi dedicate – alimenta la diffusione, all'interno della popolazione, della convinzione di essere di fronte al dilagare di forme di criminalità sempre più violente¹⁵². Il principale risultato connesso al «discorso di paura» è di favorire un senso di disordine e la convinzione che le «cose siano fuori controllo»¹⁵³: nonostante la diminuzione dei tassi di criminalità «è aumentata l'insicurezza a causa della distanza crescente tra percezione e realtà»¹⁵⁴.

Per mezzo di una preliminare opera di selezione dei fatti da rappresentare¹⁵⁵, sulla base della maggiore o minore notiziaibilità¹⁵⁶ e, successivamente, tramite prestabilite strategie comunicative del linguaggio¹⁵⁷ (funzionale a «rendere le cose interessanti da

¹⁴⁹ Così R. Cornelli, *La paura nel campo penale*, in *Questione giustizia.it*, 7 settembre 2016.

¹⁵⁰ A. Del Lago-E. Quadrelli, *La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini*, Milano, 2003, 318.

¹⁵¹ Ivi, 178.

¹⁵² Sul concreto rischio, invece - insito nella scoperta dell'enorme portata in termini di ascolto che la trattazione sui media degli eventi criminali, e la moltiplicazione delle notizie e delle trasmissioni ad essi dedicate - che si diffonda all'interno della popolazione la convinzione di essere di fronte al dilagare di forme di criminalità sempre più violente, cfr. S. Curti, *Criminologia e sociologia della devianza. Un'antologia critica*, Padova, 2014, 215, a cui si rinvia per un riscontro statistico.

¹⁵³ D.L. Altheide, *I mass media, il crimine e il 'discorso di paura'*, cit., 297.

¹⁵⁴ L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, cit., 79.

¹⁵⁵ Secondo H. Kania, *La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 378, selezione ed esagerazione sembrano essere i mezzi più importanti di distorsione della realtà.

¹⁵⁶ Sull'immagine del reato e della pena e, più in generale, della giustizia penale che si delinea nella collettività e che passa attraverso il filtro selettivo dei mass media e di coloro che in essi operano, cfr. M. Bertolino, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 193.

¹⁵⁷ Per gli approfondimenti sull'«agire comunicativo» si veda J. Habermas, (*Wahrheit und Rechtfertigung*.

mantenere alte le vendite e l'audience»¹⁵⁸), i *talk show* televisivi amplificano le paure della collettività – fino al raggiungimento di forme di panico –; quest'ultima, per allontanare i rischi di vittimizzazione individuale, chiede risposte drastiche.

Tutto discende da un rodato meccanismo «fatto di campagne di indignazione e di autocensure, di enfattizzazioni e di sottovalutazioni, nonché selezione del contesto, delle premesse e dei temi da trattare, (e tutto ciò) è estremamente funzionale al potere costituito, ai bisogni del governo e ai desideri dei principali gruppi di potere»¹⁵⁹.

Si tratta di un fenomeno che può essere sintetizzato nei termini di “consapevolezza prefabbricata”¹⁶⁰, vale a dire che i media non comunicano la realtà in quanto tale, ma rappresentazioni di essa, inevitabilmente incomplete¹⁶¹ (sia sotto il profilo dell'imparzialità che in ordine alla scelta di «pochi *selezionati gruppi di reati*»¹⁶²) e più o meno ideologicamente connotate¹⁶³.

Un meccanismo, dunque, che può essere esaustivamente descritto, riprendendo considerazioni precedentemente svolte, nei seguenti termini: «sono i *contenuti* della rappresentazione, che il sub-sistema mediatico rielabora secondo criteri di *semplificazione esemplificazione* suoi propri (sconosciuti alla cultura penalistica), producendo, di fatto, una distorsione sistematica che si apprezza su tre livelli: (a) *quantitativo* (per iper-rappresentazione); (b) *qualitativo* (per rappresentazione “massificante” dell'impatto reale); (c) *contenutistico* (per rappresentazione “distorsiva” dei “rapporti di ruolo”)»¹⁶⁴.

Com'è stato osservato, il fatto che i media presentino materiale già elaborato porta a supporre che ciò condizioni a priori le successive elaborazioni/interpretazioni, che possa cioè «in qualche modo *prestrutturarle*», determinando gli individui a formarsi idee, credenze, opinioni, atteggiamenti diversi da quelli che si formerebbero sulla base di esperienze/conoscenze personali e di schemi percettivi e interpretativi propri¹⁶⁵.

Come segnalato da autorevole dottrina: «attraverso i media il crimine viene percepito come un fenomeno assai più presente di quanto esso sia nella realtà e nella vita del-

Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main, 1999), *Verità e giustificazione*, Roma-Bari, 2001, 116, che distingue tra un «agire comunicativo nel senso *debole*» e «agire comunicativo nel senso *forte*»; sui “meccanismi comunicativi” legittimanti cfr. N. Luhmann, *Soziale Systeme. Grundriss einer Allgemeinen Theorie*, Frankfurt am Main, 1984), *Sistemi sociali*, Bologna, 1990. Più in generale, per un approccio di tipo sistemico, sulle ragioni per le quali i *mass-media* rappresentano o costruiscono una certa realtà al fine di vagliarne le conseguenze rispetto al sistema penale, si rinvia alle esaustive riflessioni svolte da C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 293 ss., che sul fronte del *know-how* filosofico si sofferma lungamente sulle teoresi di Habermas e di Luhmann, nonché sulle posizioni di V. Cesareo, *Sociologia*, Milano, 1988.

¹⁵⁸ F.R. Baumgartner-B. D. Jones, *La dinamica dell'attenzione dei media*, in *Mediare la realtà*, cit., 131.

¹⁵⁹ N. Chomsky-E.S. Herman, *La fabbrica del consenso*, cit., 14.

¹⁶⁰ H.I. Schiller, *The mind managers*, Boston, 1973, 65 ss.

¹⁶¹ C.E. Paliero, *Verità e distorsioni nel racconto 'mediatico' della giustizia. Uno sguardo d'insieme*, in *Giustizia e letteratura*, cit., 671 ss.

¹⁶² H. Kania, *La rappresentazione televisiva del crimine*, cit., 368.

¹⁶³ Sulla capacità dei media di determinare l'agenda di ogni campagna elettorale, influenzando l'importanza attribuita dal pubblico ai vari temi politici cfr. M. McCombs-D. Shaw, *La funzione di agenda-setting dei mass media*, in *Mediare la realtà*, cit., 62.

¹⁶⁴ C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 320.

¹⁶⁵ E. Cheli, *La realtà mediata*, cit., 169.

la maggior parte delle persone, così da produrre rappresentativamente nell'opinione pubblica una sensibile sopravvalutazione del rischio di vittimizzazione individuale»¹⁶⁶. Le rappresentazioni mediatiche, attraverso «un'immagine convenzionale e stereotipata del crimine»¹⁶⁷ e, dunque, mediante le distorsioni qualitativo-quantitative prima richiamate «contribuiscono ad alimentare il *sensu di insicurezza collettivo* (“*Unsicherheitsgefühl*”) screditando al contempo l'efficacia e la funzionalità del terzo “attore” del conflitto penalistico, vale a dire le *agenzie del controllo sociale*»¹⁶⁸.

5.1. **Format televisivi e “nutrimento” dei paradigmi culturali del *Feindstrafrecht***

Attraverso precise strategie comunicative, i mezzi di “informazione” hanno la capacità di incidere sulla realtà e conseguentemente, finiscono per influenzare il legislatore nell'emanazione di determinati provvedimenti.

Gli organi di informazione, dunque, alimentano continuamente una sorta di circolo vizioso fondato sulla paura diffusa – si ribadisce «pezzo forte dei format di intrattenimento»¹⁶⁹ – fino ad assumere contorni emergenziali tali da giustificare risposte indifferibili, funzionali a calmare l'ansia collettiva¹⁷⁰. I *talk show* televisivi – approfittando del «tendenziale colpevolismo dell'opinione pubblica» in quanto le garanzie «non fanno parte della cultura di massa e neppure del senso comune»¹⁷¹ - contribuiscono, in tal modo, all'esaltazione del fenomeno criminoso e all'instaurazione di un ambiente da “tolleranza zero”, che spingono verso la predisposizione di qualunque misura repressiva nei confronti di quei soggetti ritenuti in qualche modo fonte di paura. Il sistema dei *talk show* concorre all'affermazione e alla cristallizzazione dell'insoddisfazione, dell'indignazione, della preoccupazione e della sfiducia dei cittadini¹⁷². In secondo luogo, l'emergenza, in realtà solo apparente, comporta interventi legislativi utili a tranquillizzare l'ansia diffusa; meglio se improntati a risposte dure e senza alcun riguardo per il “nemico” di turno avvertito come minaccia¹⁷³. L'opinione pubblica schermisce, in

¹⁶⁶ C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 327.

¹⁶⁷ G. Forti-R. Radaelli, *La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 185.

¹⁶⁸ C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 331.

¹⁶⁹ D.L. Altheide, *I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’*, cit., 289.

¹⁷⁰ Sulla sovrarappresentazione della criminalità come fenomeno molto più presente di quello che è in realtà e sull'aumento del rischio percepito, cfr. recentemente M. Caterini, *La sovranità penal-mediatica. La mercificazione del ‘prodotto’ politico-criminale tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione*, in *La sovranità mediatica*, cit., 161; evidenzia lo scarto tra l'influenza sul pubblico della rappresentazione mediatica dei fatti criminali e l'analisi delle ricadute che possono avere i vari programmi televisivi in termini di pressioni e influenzamento psicologico, G. Marotta, *Introduzione: criminologia e processi comunicativi*, cit., 11.

¹⁷¹ L. Ferrajoli, *Il populismo penale*, cit., 79 e sostiene, ancora, che gli imputati, secondo l'opinione corrente, non si presumono innocenti, ma colpevoli. Il garantismo non fa parte del senso comune, che ha bisogno, purtroppo, di avventarsi immediatamente su capri espiatori.

¹⁷² R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, cit., 35.

¹⁷³ Sulla “criminologia mediatica” che crea la realtà di un mondo di persone decenti di fronte a

tal modo, le proprie paure ignorando che «il diritto penale può punire ma non può risanare»¹⁷⁴.

In quest'ottica di drammatizzazione degli eventi e, conseguentemente, di condizionamento dell'attività legislativa, come si anticipava, un ruolo particolare viene svolto dalle modalità della comunicazione; è facile cogliere nei vari *format* televisivi l'uso di un linguaggio forte (assecondato da alcune forze politiche), funzionale a descrivere l'agente in termini negativi; si assiste ad una sorta di generalizzato ostracismo verso talune categorie portatrici di rischio¹⁷⁵. Quest'ultime perdono lo status di "persone" e diventano "oggetto" dei diversi attori: della collettività, che per allontanare la propria paura chiede sanzioni sempre più dure; del legislatore, che con la repressione penale asseconda le istanze di giustizia sommaria e lucra in termini di consensi; del circuito massmediale, che per fini economici pone in essere «una comunicazione che urla slogan e brucia la riflessione ragionata»¹⁷⁶.

In un tale contesto va inquadrato l'uso di formule roboanti: "carcere duro", "mano pesante", "più carcere", "pugno duro" diventano lessico diffuso fatto proprio dal legislatore¹⁷⁷.

Tutto ciò dà vita a quella legislazione populistica che si fonda in gran parte sulla necessità di individuare un "nemico da combattere"; com'è stato segnalato: «più la società avverte paura, più essa tende a chiudersi verso l'esterno, più occorre individuare i nemici verso cui canalizzare le ansie collettive. I destinatari di questo processo sono i nemici della collettività: terroristi, immigrati extracomunitari, autori di reati contro l'integrità sessuale e il patrimonio, spacciatori di sostanze stupefacenti, in una parola coloro che vengono presentati come pericolosi. A causa di una serie di slittamenti del "pensiero", poi, gli avversari non necessariamente risultano tali in quanto abbiano commesso un reato, essendo sufficiente anche solo il colore della pelle o l'appartenenza a una minoranza etnica a indiziare l'inclinazione a delinquere, sicché il reato commesso risulta per presunzione aggravato»¹⁷⁸.

Così in tema di immigrazione vi è stata una decisiva spinta da parte dei *talk show* televisivi a "sanzionare" l'extracomunitario in quanto "individuo" generatore di insicurezza¹⁷⁹. L'epopea della sicurezza pubblica¹⁸⁰ finisce per interpretare solo alcuni fatti

una massa di criminali identificati attraverso stereotipi, che li separano dal resto della società, come un insieme di diversi e cattivi, cfr. E.R. Zaffaroni-M. Bailone, *Delito y espectáculo. La criminología de los medios de comunicacion*, cit., 133.

¹⁷⁴ L. Violante, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014, consultabile su *edizioniets.com*, 200.

¹⁷⁵ Sulla criminalizzazione delle fasce povere e marginali della società cfr. L. Wacquant, *Iperincarcerazione. Neoliberalismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*, Verona, 2013, 26 ss.

¹⁷⁶ D. Brunelli, *Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta versus diritto penale di Governo: sconfiggere l'incomunicabilità o rassegnarsi all'irrelevanza»*, in *Archivio penale*, 1, 2019, 2.

¹⁷⁷ E. Lo Monte, *Politiche neo-liberiste*, cit., 23.

¹⁷⁸ S. Seminara, *Consenso sociale*, cit., 4.

¹⁷⁹ Con particolare riferimento alla questione "immigrazione" evidenzia la capacità dei mezzi di informazione di creare e/o di amplificare un'immagine negativa di un dato fenomeno, cfr. Dal Lago, *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, 1999, 72 ss.

¹⁸⁰ L. Wacquant, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Roma, 2006.

(scelti da un contesto più generale) come fattori di sfiducia, con la conseguenza di attivare meccanismi di controllo di categorie devianti¹⁸¹ (ad esempio, l'immigrato che, in quanto tale, viene rappresentato al pari di un soggetto socialmente pericoloso). In questi casi, a venire in rilievo non sono dati empirici ma la percezione del crimine che, non diversamente dalle idee di sicurezza e pericolosità, si fonda su rappresentazioni sociali¹⁸².

Sotto questo profilo, il circuito massmediale e in particolare, per le ragioni sinora affrontate, i *format* televisivi hanno una precisa responsabilità nella «legittimazione della *vulgata* delle mele marce»¹⁸³; favoriscono, cioè, la creazione di archetipi criminali, il cui comportamento individuale è azionato da istinti antisociali, oscuri quanto profondi, che lo rendono irrecuperabile e dunque dev'essere combattuto¹⁸⁴ in linea con le «politiche di controllo sociale che si fondano sulla fede nelle prassi di neutralizzazione selettiva, in pieno coerenti con il linguaggio della guerra al nemico interno»¹⁸⁵.

Il riferimento al “nemico” da combattere¹⁸⁶ appare quanto mai appropriato perché «se è dunque vero che i *media* sono tuttora pervicacemente ancorati al paradigma criminal-politicamente obsoleto della (pura) *difesa sociale*, è anche vero che proprio nei *media*, e non da ora, si può – volendo – ravvisare la genesi culturale del fosco paradigma del *Feindstrafrecht* (il “diritto penale del nemico”) che sta vivendo una fase di irresistibile ascesa nel dirimpettaio sub-sistema della *Scienza penalistica*»¹⁸⁷.

Ne discende che contro il “nemico” si giustifica, secondo le teorizzazioni jakobsiane¹⁸⁸, un “diritto penale del nemico” con le connesse limitazioni delle garanzie dello Stato di diritto e, nel caso dei *talk show* televisivi, in nome degli introiti pubblicitari¹⁸⁹.

¹⁸¹ D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Roma, 2004.

¹⁸² C. Blengino, *Introduzione*, a *Stranieri e insicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello stato di diritto*, Napoli, 2015, 11. Sull'associazione, da parte dell'opinione pubblica, della paura al crimine già D.L. Shaw-M. McCombs, *The Agenda-Setting Function of the Press*, St. Paul, 1977.

¹⁸³ R. Cornelli, *Note sulla Police brutality a partire dai fatti di Minneapolis*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 2, 2020, 6.

¹⁸⁴ C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 327.

¹⁸⁵ M. Pavarini, *Carcere senza fabbrica*, in A. Bevere (a cura di), *Questione meridionale e questione criminale. Non solo emergenze*, Napoli, 2007, 142-143.

¹⁸⁶ Sul diritto penale del nemico, la bibliografia è alquanto vasta; tra gli altri cfr. M. Donini, *Lo status di terrorista tra il nemico e il criminale: i diritti fondamentali e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come giustificazione per l'uso del diritto come arma?*, in Aa.Vv., *I diritti fondamentali della persona*, cit., 85 ss.; Id., *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale*, in *Questione giustizia*, luglio 2016, a cui si rinvia per le differenze tra diritto penale del nemico e diritto penale di lotta; Id., *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Cassazione penale*, 2, 2006, 694 ss.; Id., *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in R.E. Kostoris-R. Orlandi (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006, 19 ss.; L. Pepino, *La giustizia, i giudici e il «paradigma del nemico»*, in *Questione giustizia*, 4, 2006, 31 ss.; con riferimento al terrorismo internazionale, cfr. R. Bartoli, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008, 7 ss.

¹⁸⁷ C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 328.

¹⁸⁸ G. Jakobs, *Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung*, in *ZStW*, 1985, 97, 753 ss.; Id., G. Jakobs, *Diritto penale del nemico? Un'analisi sulle condizioni della giuridicità*, in A. Gamberini-R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, in Bologna 2007, 109 ss.

¹⁸⁹ Rileva S. Bonini, *La funzione simbolica*, cit., 168 che il diritto penale del nemico è fenomeno «radicalmente allotrio» rispetto al diritto penale comune ma garantistico; «è commistione di diritto

6. Un perverso meccanismo: *talk show*, panico sociale, “*panpopulismo*” e ricerca del consenso

In un tale contesto, il legislatore (*id est*, la classe politica), nell’incapacità di selezionare reali obiettivi perseguibili attraverso una razionale politica criminale, “cavalca” l’impostazione che sia «la rappresentazione della criminalità a dominare, ancor prima che la repressione della criminalità»¹⁹⁰ e trova, così, un proprio tornaconto. Con un interessato calcolo funzionale ad intercettare le simpatie dell’opinione pubblica, in un primo momento asseconda poi alimenta e, infine, sfrutta le sollecitazioni provenienti dalla collettività vittima della paura per un duplice ordine di ragioni: a) accondiscende alle richieste diffuse di rigorismo sanzionatorio e, in tal modo, lucra sulla trasformazione della paura in consenso; b) distoglie l’attenzione da temi di maggiore rilevanza sociale come quelli di natura economica¹⁹¹ e, di nuovo, guadagna in termini di approvazione per semplicistiche politiche di rigore. Si assiste, pertanto, ad una chiara strumentalizzazione dello slogan “legge e ordine” diventato «forse il principale *selling point* dei manifesti politici»¹⁹².

Un siffatto *modus operandi* appare funzionale a quella “costruzione del consenso”, già posta in evidenza in passato¹⁹³, nonostante le gravi ripercussioni sul corretto funzionamento del sistema penale alla luce di interventi normativi avulsi da una razionale politica criminale.

Com’è stato efficacemente sostenuto: «Da molti anni l’uso demagogico e congiuntura-

sostanziale e di diritto penitenziario; è segregazione; è guerra: più di molti discorsi valgono le esperienze storiche di Guantanamo e di Abu Ghraib»; più in generale sul rapporto tra simbolismo penale e diritto penale del nemico, 166 ss.

¹⁹⁰ D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Milano, 2002, 245; sui rischi di possibili sviamenti per effetto della rappresentazione mediatica della criminalità, recentemente, cfr. F.C. Palazzo, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in questa *Rivista*, 3, 2018, 14; C.E. Paliero, *La maschera e il volto*, cit., 289 ss.; sulla spettacolarizzazione del processo, cfr. G. Spangher, «Processo mediatico» e giudici popolari nei giudizi delle Corti d’Assise, in *Corte d’Assise*, 2011, 117 ss.; rappresentazione può essere politicamente più importante dell’efficacia reale nonostante i due piani (rappresentazione e realtà) non coincidano, cfr. D. Pulitanò, *Intervento*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista. Un dibattito promosso dall’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale*, in *penalecontemporaneo.it*, 21 dicembre 2016; sul tema si veda il dibattito, riportato nella rivista appena richiamata, con contributi di L. Risicato, A. Manna, C. Sotis, A. Sessa, S. Bonini.

¹⁹¹ Sul rapporto intercorrente tra le scelte di politica criminale e la situazione economica cfr. M. H. Barlow, *La natura ideologica delle notizie sul crimine*, in G. Forti-M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 308; più in generale sull’importanza delle forze politiche, economiche e sociali sulla formazione e lo sviluppo delle istituzioni e delle pratiche di polizia di controllo sociale, D.E. Barlow - M. H. Barlow, *A political economy of community policing*, in *Policing: An International Journal*, 22(4), 1999, 646 ss.

¹⁹² Z. Bauman, *Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido* (2006), trad. it. S. D’Amico, Roma-Bari, 2007, 12.

¹⁹³ W. Lippman, *Pubblica opinione*, cit., 31 ss. e 230 ss. Così, ad esempio, nell’attuale momento storico le trasmissioni televisive sono esclusivamente concentrate sulle questioni sottese alla “certificazione verde” (cd. *green pass*) quale strumento per contrastare la pandemia da covid; ogni altro problema risulta trascurato sia esso di natura economica oppure sociale. Un secondo esempio può cogliersi riflettendo sul fatto che nonostante gli oltre tre morti al giorno sul lavoro (*tg24.sky.it*) alcun servizio giornalistico televisivo è stato dedicato al tema.

le del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali – in breve il populismo penale – forma un tratto caratteristico delle nostre politiche securitarie»¹⁹⁴.

Il legislatore – incurante del «forte divario tra l'immagine del crimine trasmessa dall'informazione televisiva e giornalistica e la sua definizione nelle aree scientifiche pertinenti (criminologia, diritto penale, politica criminale)»¹⁹⁵ – sfrutta i meccanismi forniti dai *talk show* televisivi¹⁹⁶ per rimpinguare la “fabbrica di illusioni”¹⁹⁷ e spostare le attenzioni della collettività e con esse le proprie responsabilità dagli irrisolti problemi di natura economico-sociale. Un meccanismo che utilizza l'*appeal* politico del carcere che si rinviene anche e soprattutto nell'offerta di rassicurazione: «il condannato in carcere viene percepito da molti come più sicurezza»¹⁹⁸. Si tratta, in verità, di scelte storicamente ricche di esempi; basti pensare alla persecuzione delle streghe nel periodo del tardo medioevo operata non solo dalle classi inferiori che scaricavano la loro ira su «questi rappresentanti terreni dei poteri sovranazionali»¹⁹⁹ sospetti di avere a che fare con la “magia nera”, e dunque causa delle proprie disgrazie, ma anche dalle autorità pubbliche. Queste ultime «sincere nel loro odio e nella loro paura del sovranaturale, vedevano tuttavia nel sorgere di questo nuovo odio di massa – probabilmente in modo non del tutto consapevole – uno strumento per deviare da sé le responsabilità», per le misere condizioni di vita delle persone²⁰⁰.

Con il venir meno delle garanzie in tema di sicurezza sociale in seguito alla stagnazione dell'economia e, più in generale, alle crisi economiche prodottesi negli anni²⁰¹, si sono accresciute le retoriche securitarie e le politiche di trattamento penale della marginalità sociale. Il ritrarsi delle opportunità di inclusione sociale garantite, ad esempio, dalle protezioni offerte dal lavoro e dall'assistenza, ha prodotto il riapparire delle *classes dangereuses* che permettono di mantenere e rafforzare la coesione e l'ordine sociale anche di fronte alla generale crisi delle agenzie di inclusione sociale²⁰².

¹⁹⁴ L. Ferrajoli, *Il populismo penale*, cit., 79.

¹⁹⁵ G. Forti-R. Radaelli, *La rappresentazione televisiva del crimine*, cit., 185.

¹⁹⁶ Sui social network che canalizzano buona parte della paura e della frustrazione che si rinvergono nella vita politica attraverso la manipolazione psicologica dei cittadini, cfr. J.F. Sánchez Barrilao, *La difesa della democrazia pluralista dinanzi alla paura e alla disinformazione*, in questa *Rivista*, 1, 2021, 53.

¹⁹⁷ E. Musco, *Consenso e legislazione penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 85 ss.

¹⁹⁸ D. Pulitanò, *Il penale tra teoria e politica*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 4, 2020, 3.

¹⁹⁹ G. Rusche-O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, 1968, 66.

²⁰⁰ *Ibidem*.

²⁰¹ Basta richiamare la bancarotta di Enron negli Stati Uniti, il default dei bond argentini, il crollo della banca Lehman Brothers, la crisi economica degli anni 2007-2008, con ricadute anche in Italia; e ancora a livello interno si pensi ai casi Cirio, Parmalat e alle varie situazioni bancarie (Banca Antonveneta, Bnl-Unipol, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa); più in generale sul tema cfr. L. Foffani-D. Castronuovo, *Casi di diritto penale dell'economia. II. Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 12; A. Melchionda, *Crisi bancaria e nuova legislazione penale*, in *dirittobancario.it*.

²⁰² A. Molteni-R. Monteleone-L. Nava, *Il welfare state alla prova del welfare penale*, cit.; su questo specifico aspetto si rinvia alle riflessioni svolte da ampia dottrina, cfr., senza pretese di completezza,

La legislazione penale degli ultimi venti/trent'anni risponde ad una precisa filosofia che vede lo Stato ritrarsi davanti ai grandi problemi sociali²⁰³ e, all'opposto, intervenire con provvedimenti tutto sommato semplicistici confluenti verso un inasprimento della già elevata criminalizzazione in materia di sicurezza pubblica.

Non pare possano sollevarsi dubbi sul fatto che si è in presenza di un corto circuito istituzionale, nella misura in cui qualunque fenomeno (dall'immigrazione alla violenza negli stadi, dalla c.d. sicurezza urbana al trattamento dei fatti di violenza sessuale, dalla legittima difesa al femminicidio, a forme di accattonaggio, *homeless*, rom, ecc.) venga letto attraverso le lenti deformanti dell'ideologia securitaria²⁰⁴. Una spinta, certamente rilevante, viene assicurata dai *format* televisivi che pur di accaparrarsi i profitti economici rappresentati dalla pubblicità non esitano ad insistere sulla repressione di determinate categorie di soggetti.

Il mantenimento dell'ordine pubblico diventa così il luogo preferito dal legislatore per dare seguito alle pulsioni più retrograde della collettività; un legislatore, dunque, particolarmente attento ad assecondare le spinte illiberali, spostando, in tal modo, l'attenzione dai temi di natura economica e più in generale di maggiore rilevanza sociale. Si manifesta, in tal modo, «una sorta di integrazione tra una domanda di repressione esemplare, e quindi iniqua, che viene dalla società e le risposte condiscendenti della parte astuta del mondo politico»²⁰⁵.

Il discorso politico non si articola più nella domanda di trasformazione sociale o nella ricerca del benessere collettivo come strumenti di rimozione delle cause sociali della devianza, bensì nell'accesso alla sicurezza come bene reperibile sul mercato²⁰⁶.

Paradossalmente la pubblicità si erge ad agenzia che partecipa alle determinazioni dei contenuti dell'agenda penale del legislatore e, ancor di più incide sulle scelte di fondo del diritto penale: la pubblicità decide se vanno sanzionati “fatti” o “autori”.

Z. Bauman, *Lavoro, consumismo e nuove povertà*, (trad. it. M. Baccianini), Troina, 2004; E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino, 2014; L. Wacquant, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, (trad. it. M. Ménard), Roma 2006; Id., *Iperincarcerazione. Neoliberalismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*, Verona, 2013; Id., *I reietti della città. Ghetto, periferia, stato* (trad. it. A. Petrillo-S. Paone), Pisa, 2016; D. Garland, *La cultura del controllo*, cit.; con particolare riferimento alle trasformazioni che stanno progressivamente erodendo le dighe erette dallo stato sociale, e sui nuovi rischi, cfr. R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?* (trad. it. M. Galzigna-M. Mapelli), Torino, 2011.

²⁰³ Si pensi alle connessioni tra strategie di contrasto e misure altamente repressive, con decisi interventi di tipo economico per il funzionamento delle agenzie penalistiche che vanno di pari passo con l'abbandono delle spese sociali; più in generale sulle restrizioni del *welfare state* che generano ricadute sulla “penalità”, si rinvia alle riflessioni svolte da D. Garland, *Punishment and Welfare*, Gower, 1985.

²⁰⁴ Più in generale, sul “problematico e complesso” rapporto tra informazione e sistema penale, cfr., T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Diritto penale e processo*, 6, 208, 690 ss. Sui “reciproci influssi tra atti giudiziari e pubblica informazione” cfr. M. Nobili, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna, 2009, 7 e *passim*.

²⁰⁵ L. Violante, *L'infuato riemergere del tipo di autore*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, 101.

²⁰⁶ A. De Giorgi, *Zero Tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Milano, 2000, 99.

6.1. La criminalizzazione delle categorie portatrici di rischio, ovvero l'opzione per il diritto penale d'autore

La legislazione in materia di sicurezza, facendo ampio ricorso a tutto lo strumentario penalistico, riassume in sé le caratteristiche di un diritto penale di stampo esclusivamente repressivo e meno democratico, nei confronti delle c.d. categorie di rischio e di chiunque possa mettere in discussione l'impostazione, tanto discutibile quanto irrazionale, di *law and order*.

In proposito può essere richiamato, ancora, il trattamento dell'accattonaggio; la mendicizia posta in essere con comportamenti invasivi o con atti di molestia è certamente da contrastare (mediante strumenti, però, alternativi a quelli penalistici, contrassegnati d'altro canto da maggiore effettività, ma ancor prima con misure assistenziali in linea con uno stato sociale di diritto²⁰⁷) ma non può essere inquadrata con le connotazioni emergenziali di cui è stata fatta oggetto.

Nella stessa ottica si iscrive l'impostazione di contrasto al fenomeno migratorio che viene affrontato in un'ottica di mera questione di ordine pubblico e trattato con misure apertamente repressive e discriminatorie, da attivarsi nei confronti dei migranti non in regola con la disciplina del soggiorno. Agli stessi viene rimproverato il fatto di contribuire al dilagare di quel sentimento collettivo di insicurezza e di paura che domina il dibattito politico²⁰⁸, nonostante il monito della Corte costituzionale di considerare il fenomeno dei migranti in termini di «grave problema sociale, umanitario ed economico»²⁰⁹.

Ugualmente può dirsi in tema di violenza di genere; l'intervento legislativo di cui al “codice rosso” che, se merita di essere ampiamente condiviso nelle aspirazioni di fondo, appare censurabile sotto molteplici profili, ponendo in evidenza aspetti di insoddisfazione: a) nel considerare il grave e complesso fenomeno della violenza contro la donna una mera questione di ordine pubblico e, conseguentemente b) nel perseguire la soluzione affidandosi, sbrigativamente, allo strumento penale, laddove il problema necessita di interventi incisivi di natura socio-culturale.

In tal modo si opera una precisa scelta verso un modello di diritto penale c.d. soggettivistico, che vede l'infrazione della sanzione penale trovare fondamento non sull'offesa del bene giuridico ma, “altrove”; si tratta di un'impostazione che si allontana da quel diritto penale a base costituzionale o oggettivistico, che pone l'accento e assegna il rango primario, appunto, al fattore oggettivo²¹⁰. In un tale contesto la sanzione, una volta

²⁰⁷ Meritano di essere richiamate sul punto le prese di posizione della Corte costituzionale assunte con riferimento alla portata dell'art. 38 Cost. (tra le tante si v. la sentenza 15 dicembre 1995 [28 dicembre 1995], n. 519, in *giurcost.org* con commento di A. Algostino, *La libertà di mendicare e il diritto a non essere costretti a mendicare*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1996, 322 ss., e la sentenza 24 aprile 1975 [7 maggio 1975], n. 102, in *Gazzetta Ufficiale*, 14 maggio 1975, n. 126) che prescrive politiche inclusive delle fasce più povere della società e non sbrigativi interventi *ad excludendum*.

²⁰⁸ L. Maserà, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reali dei diritti, in O. Mazza-F. Viganò *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, Torino, 2009, 28.

²⁰⁹ Corte cost. 22 gennaio 2007 [2 febbraio 2007], n. 22, in *giurcost.org*.

²¹⁰ G. Marinucci, *Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizozo dommatico e politico-criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2011, 2.

sganciata da comportamenti privi di dannosità sociale, corre il rischio di essere impiegata come «mezzo di pedagogia sociale»²¹¹, laddove il fondamento della pena va rinvenuto «nella realizzazione del fatto, quintessenza dell'offesa ai beni penalmente protetti»²¹². Il trattamento degli extracomunitari, dei lavavetri ai semafori, dei parcheggiatori abusivi, dei vagabondi, degli accattoni, ecc., attraverso il ricorso al diritto penale, può trovare posto solo all'interno di arcaiche forme di diritto penale d'autore, seppur mascherate dentro gli schemi del diritto penale del fatto²¹³. Nei confronti del “diverso” viene attivato lo strumento penale – a tacere delle altre possibilità di “preventiva-reazione” che l'ordinamento conosce²¹⁴ – perché «considerato pericoloso come persona e non per il fatto compiuto in contrasto con gli interessi meritevoli di tutela penale»²¹⁵. Allo stesso modo può dirsi per l'ampliamento della portata delle disposizioni codicistiche di cui all'art. 52 c.p.²¹⁶, che s'inserisce in un risalente percorso finalizzato, essenzial-

²¹¹ F.C. Palazzo, *Bene giuridico e tipi di sanzioni*, in *Indice penale*, 1992, 221.

²¹² G. Marinucci, *Soggettivismo e oggettivismo*, cit., 2.

²¹³ In proposito, cfr. le considerazioni svolte da M. Donini, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in *Questione criminale*, 2009, 102, che attraverso il trattamento della “questione immigrati” vede emergere nuove forme di diritto penale d'autore; sul punto, nell'ambito di una ricca bibliografia, cfr. G. Flora, *Verso un diritto penale del tipo d'autore*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 559 ss.; L. Risicato, *Vero un diritto penale illiberale? La crisi di senso dell'intervento penale tra derive securitarie e paternalistiche*, in *Studi in onore di Mario Romano*, I, Napoli, 2011, 525 ss.; V. Plantamura, *Lo stalker, il perverso e il clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio*, in *Indice penale*, 2012, 372.

²¹⁴ Ci riferiamo al potere di ordinanza del Sindaco (quest'ultimo attraverso i vari provvedimenti sulla sicurezza va sempre più trasformandosi in una sorta di “sceriffo”); sul punto v. di recente A. Algotino, *Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e disuguaglianza*, in *Costituzionalismo.it*, 2, parte III, 2018, 197, che, in seguito alle modifiche apportate all'art. 54 T.U.E.L. (art. 6 d.l. 92/2008), proprio con riferimento all'accattonaggio, ha dimostrato un'inventiva senza precedenti nell'attivazione di misure di prevenzione. Come riporta E. Grande, *Bruciare il povero a Torino. Una riflessione a margine della legge Minniti-Orlando sulla sicurezza urbana*, in *Questione giustizia*, 31 ottobre 2017, il Sindaco di Gallarate subito dopo il decreto Minniti-Orlando ha emanato un'ordinanza (n. 1 del 23 febbraio 2017) che vieta il bivacco in tutto il centro abitato a pena del pagamento di una somma da 50 a 300 euro e ha fatto multare e allontanare alcuni disperati perché vergognosamente indigenti. Particolare eco hanno avuto anche le tre ordinanze (nn. 774, 833 e 975 del 2007, che possono leggersi in *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 3, 2007, 262 ss.) del Sindaco di Firenze contro i lavavetri, con osservazioni critiche di F. Giunta, *Lavavetri e legalità*, ivi, 81 ss. e A. Simoni, *Lavavetri, rom stato di diritto e altri fastidi*, ivi, 85 ss.

²¹⁵ A. Manna, *Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d'autore*, in *Cassazione penale*, 2 2011, 47, il quale aggiunge che nello stesso contesto va inserita anche la fattispecie degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), perché il legislatore «è partito da un diritto penale d'autore [...] che non è stato adeguatamente trasformato in un diritto penale del fatto».

²¹⁶ In dottrina, nell'ambito di un ricco dibattito, cfr. P. Pisa, *La legittima difesa tra Far West ed Europa*, in *Diritto penale e processo*, 2004, 797 ss.; T. Padovani, *Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze*, in *Guida al diritto*, 13, 2006, 54 che richiama l'attenzione sul testo normativo «sconnesso e barcollante» e sulle «indicazioni normative [...] approssimative sino al limite (e forse oltre il limite) della grossolanità»; F.C. Palazzo, *La riforma dell'art. 52 c.p.: aggiornamento o trasfigurazione della legittima difesa?*, in A. Bernardi-B. Pastore-A. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Milano, 2008, 72; F. Viganò, *Sulla “nuova” legittima difesa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, 189 ss.; Id., *Spunti per un “progetto alternativo” di riforma della legittima difesa*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 2002 ss.; A. Cadoppi, “Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto”. *Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa*, ivi, 1397 ss.; F. Mantovani, *Legittima difesa comune e legittima difesa speciale*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, 432 ss.

mente, a riconoscere una sorta di “mano libera ai cittadini onesti” contro l’aggressore, compendiata nella formula «licenza di uccidere»²¹⁷. Una sorta di impostazione da diritto penale del nemico, nel senso della prevalenza del diritto penale d’autore rispetto al diritto penale del fatto²¹⁸ del tutto avulso dai principi costituzionali in materia penale. Nel caso di specie di un diritto penale securitario incentrato sulla pericolosità che, nella frequente utilizzazione della norma penale come strumento pressoché impazzito di neutralizzazione simbolica dei problemi sociali, richiama «l’ombra lunga e inquietante di un diritto penale antico, che dietro il suo apparente, inutile, rigore, nasconde l’assoluta incapacità – e probabilmente l’intima assenza di volontà – di affrontare davvero i problemi sociali»²¹⁹. Di un diritto penale, cioè, intriso di populismo²²⁰, sempre meno incline ad accettare qualunque indicazione funzionale a migliorare il processo di produzione legislativa²²¹, fosse anche quello dell’accademia che «da sempre vede e studia la pena come un problema complesso e lacerante, non come una facile soluzione *prêt-à-porter*, a disposizione della classe politica di turno»²²².

7. Per un recupero del diritto penale “oggettivistico”: la neutralizzazione della pubblicità invasiva

La legislazione in materia di sicurezza pubblica s’inserisce nell’ambito di una chiara impostazione orientata alla colpa d’autore, e si caratterizza per una sorta di «antagonismo identitario come criterio di criminalizzazione»²²³. E, invero, il legislatore dei provvedimenti in tema di sicurezza pubblica al fine di rendere più incisiva la risposta

²¹⁷ G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*¹⁰, Milano, 2021, 339.

²¹⁸ Sul punto cfr. le ampie riflessioni svolte da M. Donini, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale*, in *Questione giustizia*, luglio 2016, a cui si rinvia per le differenze tra diritto penale del nemico e diritto penale di lotta; Id., *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Cassazione penale*, 2, 2006, 694 ss.; Id., *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in R.E. Kosteris-R. Orlandi (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Torino, 2006, 19 ss.

²¹⁹ G. Balbi, *Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG E REMS*, in *penalecontemporaneo.it*, 20 luglio 2015, 6.

²²⁰ L. Ferrajoli, *Democrazia e paura*, in M. Bovero-V. Pazè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Roma-Bari, 2010, 115 ss. che pone in evidenza lo scopo di ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, attraverso l’uso del delitto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità preventive. Più in generale sulla questione del “populismo” cfr. G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Edizioniets.com*, 95 ss.; D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale*, ivi, 123 ss.; pone in risalto come in tutte le esperienze politiche, storiche o contemporanee, ma in diversi modi e misure, paure, pene, processi siano una passione mai sopita, e siano stati ingredienti indefettibili nella ricerca del consenso e del potere, G. Insolera, *Il populismo penale*, testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Costituzione e diritto penale: in ricordo di Franco Bricola venticinque anni dopo”, svoltosi a Bologna il 29 maggio 2019, in *discrimen.it*, 13 giugno 2019, 6; in proposito si rinvia a M. Donini, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, 2019.

²²¹ F.C. Palazzo, *Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, 694 ss.

²²² D. Brunelli, *Introduzione ad un Confronto*, cit., 1.

²²³ M. Caterini, *Il diritto penale del nemico “presunto”*, in *Politica del diritto*, 4, 2016, 635 ss.

statuale – per le ragioni più volte richiamate in precedenza – non ha lesinato forme di anticipazione della tutela ricorrendo non solo a fattispecie di pericolo astratto/presunto ma ha fatto continuo uso di misure di prevenzione *praeter o ante delictum*, riconoscendo, in una tale ottica, ampi spazi di manovra agli organi periferici dello Stato (Prefetto e Questore)²²⁴.

L'interruzione di un siffatto circolo vizioso e, dunque, il “ritorno” ad un “diritto penale del fatto” appare alquanto semplice e, allo stesso modo, molto complicato trattandosi di invertire un processo ormai radicato.

A noi pare che occorra tenere presente due diversi ambiti:

1. il primo – con specifico riferimento all'oggetto delle presenti riflessioni – attiene al binomio *talk show/pubblicità*, che chiama in causa non la televisione in sé «che anzi è un'indubbia conquista. Ma (per) il suo devastante uso»²²⁵;
2. il secondo impone il ritorno ai principi costituzionali e confida in una più incisiva azione di controllo della Corte costituzionale.

In ordine al primo profilo, i riferimenti legislativi precedentemente richiamati confermano l'errore (?) di fondo in cui cade continuamente il legislatore che affida al diritto penale la soluzione per ogni “male”, laddove il reale funzionamento del sistema penale presuppone – nel caso di specie – una più attenta regolamentazione, a monte, della pubblicità. La strada, sul punto, è duplice: in primo luogo – senza auspicare alcuna forma di censura per il *talk show* televisivi – va ribadita la necessità che determinati soggetti istituzionali (l'Ordine dei giornalisti, il Consiglio superiore delle comunicazioni o il Comitato di controllo presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 9 d.lgs. n. 177/2005 – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) “spieghino” ai vari responsabili televisivi che i settori dell'intrattenimento e della giustizia si muovono secondo cadenze spesso contrapposte. Quest'ultimo va maneggiato con particolare cura e richiede specifiche conoscenze non solo da parte del conduttore ma anche degli “ospiti”; entrambi troppo spesso depositari della sola ovvietà arringante. Com'è stato efficacemente affermato: «L'informazione e la giustizia hanno tecniche espressive differenti e, soprattutto, tempi diversi. La narrazione dei media ha un linguaggio semplice, diretto ed emotivo, punta al sensazionalismo, cerca la cattiva notizia, perché solo una *bad new is a good new*, propone l'apparenza come certezza, aumenta sempre di più i decibel per trovare ascolto ed i caratteri di stampa per guadagnare visibilità.

Il linguaggio della giustizia è un linguaggio freddo, tecnico, propone un ragionamento spesso complesso che intreccia regole logiche e giuridiche. E, sebbene il primo si esprima in genere con i verbi al condizionale, l'impressione dell'utente è che si tratti di una cautela di facciata per non esplicitare una verità ormai acquisita, ancorché formalmente ancora in corso di accertamento; mentre il secondo si esprime sì con i verbi all'indicativo, ma per enunciare “stazioni” di transito di un percorso ancora molto

²²⁴ Con riferimento al c.d. decreto Minniti sulla sicurezza urbana (d.l. 42/2017 poi l. 48/2017) e sulle varie misure predisposte riconducibili ad un proteiforme diritto punitivo municipale, di difficile catalogazione ma di sicuro impatto sui diritti costituzionali, cfr. R. Cornelli, *La sicurezza urbana e i suoi custodi*, cit., 235 ss.

²²⁵ F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa*, cit. 251, secondo cui il cattivo uso fa sì che la televisione sia annoverabile «tra le più grandi tragedie dei nostri tempi».

lungo e incerto. A ciò si aggiunga che la cronaca giudiziaria è spesso corredata da immagini che instaurano con il testo una subliminale sintassi di forte capacità comunicativa»²²⁶.

In secondo luogo, la “pubblicità” non può assurgere a nuovo leviatano solo perché soggetto economicamente forte e determinare le sorti di consistenti settori della collettività. Siamo ben consci che la “pubblicità” sia un male necessario e, quindi, imminente il sistema; occorre, allora, evitare, per determinati programmi, forme di marcata invasività: se la pubblicità “deve” entrare nel programma ciò non comporta che il programma sia funzionale alla pubblicità.

Sul punto vanno richiamati alcuni *considerando* della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (*Audiovisual Media Service Directive*) che danno l'esatto quadro sui rischi connessi alla pubblicità invasiva²²⁷. Si legge, infatti, nel considerando n. 83 che «per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione». Dunque, lo Stato può imporre, per tutelare i telespettatori, vincoli alla “somministrazione” della pubblicità.

La stessa direttiva all'art. 20 § 1 stabilisce che «in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari». L'interruzione pubblicitaria ha di per sé la capacità di “spezzettare” l'integrità del programma soprattutto quando viene inserita nei momenti cruciali della trasmissione (si pensi ad esempio alla dichiarazione di una “vittima” di un reato che viene rinviata per trasmettere lo spot pubblicitario), in tal modo si interrompe la normale narrazione ed il racconto dei fatti perde di continuità lasciando nella mente del telespettatore solo alcune delle parti del discorso (magari quelle che interessano il conduttore). Le tecniche che possono essere utilizzate per condurre il “pubblico” su determinate posizioni sono le più varie e possono consistere in sottili manipolazioni, anche utilizzando particolari toni vocali (ora calmi, a volte arrabbiati, altre volte ironici) con i quali il conduttore focalizza l'attenzione del telespettatore; sottolineando determinati profili e lasciandone cadere altri, ecc.

Basterebbe, volendo esagerare – sotto il profilo della gestione della pubblicità – equiparare i servizi che riguardano questioni di giustizia o criminalità alle funzioni religiose; per queste ultime, l'art. 20 § 2 della direttiva 2010/13 stabilisce che «nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite». Senza trascendere tra livelli “terreni” e “divini” è innegabile che anche la “giustizia terrena”, per gli interessi coinvolti, meriti serietà di intendi e oggettività di rappresentazione e non possa essere ritenuta semplice merce di scambio per il conseguimento di fini esclusivamente

²²⁶ G. Giostra, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in questa *Rivista*, 3, 2018, 26 ss.

²²⁷ Sul problema dell'affollamento pubblicitario si v. A. Mangani, *I limiti di affollamento pubblicitario: dalla televisione a Internet?*, in *Mercato concorrenza regole*, 2, 2015, 291 ss.

economici.

Si potrebbe, più realisticamente, estendere alle trasmissioni concernenti la criminalità le indicazioni di cui al considerando n. 85 della richiamata direttiva, che prevede l'inserimento di limiti per quei programmi (ad esempio la trasmissione di determinate opere cinematografiche) «che necessitano di una protezione particolare».

La legge stabilisce, ancora, il divieto assoluto per «ogni comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco» (considerando n. 88) oppure «medicinali e cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media» (considerando n. 89 prima parte) e stabilisce «criteri rigorosi» per le bevande alcoliche (considerando n. 89 seconda parte, poi delineati nell'art. 22). Gli stessi “criteri rigorosi” potrebbero valere per le trasmissioni concernenti servizi televisivi sulla criminalità.

Infine, si potrebbe ridurre l'entità delle interruzioni pubblicitarie (art. 23 della direttiva) – secondo cui la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il venti per cento²²⁸ – quando il programma attiene a fatti di criminalità.

Tutt'altra questione è quella delle “distorsioni” (ancorché velate) nella rappresentazione di determinate vicende; ebbene tali comportamenti, anche quando non si traducono in fatti penalmente rilevanti, si pongono in aperta violazione della d.lgs. 177/2005 (in particolare, art. 7, c. 2, lett. a) e lett. e)²²⁹). Su questo specifico aspetto la soluzione va rinvenuta nell'attivazione di controlli più incisivi.

7.1. La “riscoperta” dei principi costituzionali e il ruolo della Corte costituzionale

L'innegabile contributo dei *talk show* televisivi allo scivolamento del diritto penale di tipo soggettivistico non può giustificare l'operato del legislatore perché «le scelte finali hanno pur sempre da essere prese secondo le rispettive pertinenze»²³⁰. E, allora, le disposizioni costituzionali, in quanto norme fondanti ed «immediatamente cogenti»²³¹,

²²⁸ Secondo l'Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-314/14 (*Sanoma Media Finland Oy - Nelonen Media c. Viestintävirasto*), l'art. 23 § 1 della direttiva, in tema di sponsorizzazione e di interruzioni pubblicitarie, deve essere interpretato nel senso che nella quantità massima di trasmissione stabilita da tale disposizione viene incluso il tempo conteggiato dall'inizio di un segnale ottico o acustico che annuncia l'inizio di un'interruzione pubblicitaria fino alla fine del segnale ottico o acustico che indica la fine di siffatta interruzione. Qualora la pubblicità sia separata dalle altre parti del programma mediante l'utilizzo di “secondi neri” tali secondi neri dovrebbero essere inclusi nel limite di tempo di trasmissione della pubblicità, cfr. *Pubblicità in TV: conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia su sponsorizzazione di programmi televisivi e durata delle interruzioni pubblicitarie*, in E. Apa-F. De Santis (a cura di), in *medialaws.eu*, 6 novembre 2015.

²²⁹ L'art. 7 d.lgs. n. 177/2005 stabilisce al c. 2: «La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni [...]; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni».

²³⁰ S. Bonini, *La funzione simbolica del diritto penale del bene giuridico*, cit., 146.

²³¹ S. Aleo, *Profili e ragioni di destrutturazione del modello culturale*, cit., 243.

ad onta dell'azione dei *format* televisivi, saranno in condizione di continuare a ispirare efficacemente il legislatore²³², e potranno ridare credibilità e funzionalità del sistema, oltre che effettività della risposta statuale.

In relazione a quest'ultimo punto va ribadito che l'intervento legislativo si presenta viziato da risposte meramente simboliche.

Il rispetto dei principi fondamentali, com'è noto, ripudia qualunque forma di diritto penale fondato sul modo di essere della persona e, quindi, di un diritto penale di tipo soggettivistico, in favore di un diritto penale del "fatto". Il sistema penale di derivazione costituzionale non consente forme di diritto penale fondate sul modo di vita, ancorando, invece, la punizione penale ad un comportamento offensivo di un bene giuridico.

L'interazione del principio di legalità, della funzione del bene giuridico, del rispetto dell'offensività, del ruolo della proporzione e del finalismo rieducativo della pena, della responsabilità penale personale rappresentano vincoli di sicuro affidamento che non possono essere ignorati in base alle contingenze del momento; ancor di più per assecondare le istanze demagogiche veicolate dai mass media e, in special modo, dai *talk show* televisivi²³³.

In altri termini, l'unitarietà del sistema non consente la creazione di micro-sistemi o sottosistemi punitivi, ed in quanto tali suscettibili di essere trattati con criteri diversi da quelli normalmente utilizzati. La ritenuta natura eccezionale o emergenziale non può giustificare la presenza di pericolose deroghe o di singolarità alla normale applicazione dei presupposti stessi che delineano il funzionamento del sistema penale.

Dal rispetto di questi principi discendono i criteri-guida per la giusta e legittima selezione dei fatti penalmente rilevanti.

In primo luogo, viene in evidenza, ancora una volta, il binomio offensività-bene giuridico.

Come sostenuto in passato da illustre dottrina²³⁴, ogni reato «per essere a buon diritto ritenuto tale, deve presentare un carattere offensivo nei riguardi di un interesse che l'ordinamento reputa degno di tutela» con la conseguenza che la violazione della norma penale si configura «quando si ponga in essere un'azione tipica che leda o metta in pericolo l'interesse protetto».

La concezione realistica del reato²³⁵ determina l'insussistenza dell'illecito penale quando non vi è offesa ad un bene giuridico, mentre l'oggettività giuridica individua una situazione «di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento umano»²³⁶, in applicazione dei due criteri ne discende che: «il legislatore non può punire nessuno "per quello che è" o "per quello che vuole", ma può punire soltanto fatti che ledano o pongano in pericolo l'integrità di un bene

²³² S. Bonini, *La funzione simbolica*, cit., 146.

²³³ L. Eusebi, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 1671 ss.

²³⁴ M. Gallo, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, Milano, 1953, 151 e 163.

²³⁵ Per la costituzionalizzazione del principio di offensività già C. Fiore, *Il principio di offensività*, in *Indice penale*, 1994, 63 ss.

²³⁶ G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, cit., 10.

giuridico»²³⁷.

L'aggravamento delle indicazioni costituzionali, che si verifica con l'ampliamento delle cornici edittali ben oltre la ragionevolezza, ridonda sul principio del finalismo rieducativo della pena. Il corretto uso della prevenzione generale negativa, a cui si ispira il legislatore, apre pericolose prospettive verso un "diritto penale di lotta", intendendo con tale locuzione la «radicalizzazione delle concezioni strumentali del diritto pur presenti nell'idea dello scopo e ancor meglio in quelle dell'orientamento alle conseguenze. Adesso è il diritto stesso, nella sua "progettualità" prima ancora che nella sua "funzione", ad essere concepito come il mezzo per uno scopo diverso dalla semplice tutela di beni o dalla "giusta" regolazione di rapporti»²³⁸. Ma la prevenzione generale, nella logica del diritto penale di lotta, divora i principi fondamentali (colpevolezza, proporzione, rieducazione etc.), «trattando sempre i singoli come mezzi, non come fini, o richiede motivazioni occulte, presunzioni, inversioni di oneri probatori, omessi controlli di garanzia. Tutto questo è una perversione della giustizia penale»²³⁹. L'uso delle norme come mezzi di contrasto verso fenomeni "general", viene specificato, non solo trasforma un diritto di giustizia individuale in un diritto prima di lotta e poi del nemico, ma muta il DNA del giudicante, che ormai è necessariamente parte del conflitto, non più terzo imparziale. Come è stato segnalato, «se assisto quale difensore o imputato a un processo condotto da un giudice che lotta, so in partenza di essere discriminato rispetto all'accusa. Giudicare casi che siano espressione di un fenomeno in atto (come certe forme di criminalità organizzata, mafiosa e di terrorismo) è infatti la sfida più grande per la terzietà della giurisdizione, come sa ogni magistrato "in prima linea"»²⁴⁰.

Il rispetto dei principi costituzionali eviterebbe, inoltre, quel meccanismo – in atto da alcuni decenni – di "espansione orizzontale" del diritto penale, mediante la proliferazione di fattispecie penali, e di "estensione verticale", attraverso inasprimenti punitivi e la moltiplicazione di fattispecie qualificate²⁴¹.

L'intervento penalistico va attivato, allora, in sintonia con i principi costituzionali espressivi di un sistema di valori in grado di limitare l'intervento del legislatore e contestualmente assicurare un sicuro fondamento ontologico all'opera di penalizzazione. Il fenomeno criminoso, è stato limpidamente sostenuto, non si vince «se non con una fedeltà intransigente alla legalità costituzionale»²⁴².

In tale ottica, allora, un ruolo fondamentale spetta alla Corte costituzionale²⁴³, forse

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ M. Donini, *Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni "punitive" della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie*, in *penalecontemporaneo.it*.

²³⁹ *Ibidem*.

²⁴⁰ M. Donini, *Le sentenze*, cit.

²⁴¹ E.R. Zaffaroni, *Espansione del diritto penale e diritti umani*, in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 4, 2019, 110 ss.

²⁴² A. Baratta, *Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale*, in S. Moccia (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, Napoli, 1999, 113.

²⁴³ La Corte costituzionale dovrebbe riaffermare, com'è stato segnalato, «il fondamento della matrice parlamentare della legge penale in connessione ai caratteri identificativi del diritto criminale di ascendenza illuministico/liberale, qualificato dai principi di sussidiarietà, frammentarietà e

troppo “rispettosa” – a leggere le prese di posizione di autorevole dottrina – dell’operato del legislatore “piegato” sulle contingenze del momento. Invero, è stato sostenuto che, accanto al tradimento della legalità da parte del legislatore, la Corte costituzionale ha contribuito all’impoverimento della legalità *in the books* che ha fatto propria una «nozione debole» della legalità²⁴⁴; nella stessa ottica è stata evidenziata la sostanziale abdicazione in ordine al compito «di esercitare un serio controllo di legittimità» delle norme penali in tema di principio di tassatività e determinatezza²⁴⁵.

Va in ultimo segnalato che l’attivazione del diritto penale risulta maggiormente legittimata quando lo Stato si è fatto carico della soluzione dei problemi sociali ed economici della collettività²⁴⁶, altrimenti, permane l’amara sensazione che le politiche penali sulla sicurezza vengano utilizzate come una sorta di *escamotage* per recuperare forme di autorità attraverso la repressione dei ceti marginali, che risultano destinatari dell’intervento repressivo solo perché tali.

proporzionalità, affermando che la giustificazione della sede parlamentare risiede nella sua più spiccata capacità di attuare questo complessivo programma di politica criminale», così V. Maiello, *Il bicameralismo asimmetrico nello specchio della riserva di legge in materia penale*, in <https://penalecontemporaneo.it>, 15, 2016, 3.

²⁴⁴ F. Palazzo, *Legalità tra law in the books e law in action*, cit., 64.

²⁴⁵ L. Stortoni, *Il difficile equilibrio tra supremazia della legge e prevedibilità della giurisprudenza*, in *Cassazione e legalità penale*, cit., 125. Sull’orientamento “conservativo” della Corte costituzionale, con riferimento al settore della tutela dell’ambiente, cfr. P. Patrono, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, *lalegislazionepenale.eu*, 11 gennaio 2016, 10.

²⁴⁶ Richiama il momento storico di transizione e di grandi trasformazioni sociali, che ci sta rapidamente portando ad un nuovo periodo di “imbarbarimento” del diritto penale come conseguenza dell’abbandono - sostanziale, ma in molti casi ormai anche formale - dei suoi tradizionali principi “garantistici” in nome di un neo “efficientismo” punitivo “antiformalistico” (meglio: “sostanzialistico”), M. Trapani, *Creazione giudiziale della norma penale*, cit., 2.